

## CAPITOLO II

### *Le caratteristiche generali dei fondi pensione*

#### **Premessa**

Il decreto legislativo n. 252/05, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 13.12.2005, (*di seguito: il decreto*), in attuazione dei principi di delega contenuti nella legge n. 243/04 innova profondamente il sistema della previdenza complementare correggendo ed eliminando tutte quelle “anomalie” che si erano stratificate anche a seguito delle continue revisioni normative; corregge le eccessive rigidità sia nella fase di contribuzione sia in quella di fruizione delle prestazioni intermedie e finali, aumenta la libertà di scelta dei lavoratori, migliora la competitività tra le forme complementari, modifica totalmente l’assetto fiscale e rende unitario il sistema di vigilanza e controllo. (*figura 2.1*)

Figura 2.1

#### **I principali vincoli del sistema di previdenza complementare**

- **Complessità e rigidità della normativa**
- **Scarsa libertà di adesione alle diverse forme pensionistiche complementari**
- **Vincoli sull’ammontare delle contribuzioni (doppio limite e % del TFR)**
- **Complessità nel calcolo della tassazione e mancanza di vere agevolazioni fiscali sulle prestazioni**
- **Mancanza di incentivi per i giovani lavoratori e per gli anziani**
- **Insufficienza delle modalità di prestazioni in rendita**
- **Scarsa flessibilità delle prestazioni non pensionistiche (anticipazioni), peraltro penalizzate dal sistema fiscale**

55

Inoltre la legge n. 109 del 25.06.2005, che modifica l’art. 1, comma 50, della legge delega n. 243/04, (norme per la redazione di testi unici) consente non solo di attuare i principi previsti nella delega ma anche di introdurre modifiche, correzioni, ampliamenti e abrogazioni, necessarie al buon funzionamento del sistema; il decreto è stato quindi redatto nella forma di “Disciplina generale” il che facilita di molto la leggibilità e la comprensione poiché tale modalità consente di prevedere tutte le norme nel medesimo testo (alla stessa stregua di un “Testo Unico”) senza rimandi ad altre leggi se non in casi limitati. Ciò ha consentito la completa riscrittura del decreto 124/93 che pertanto, dall’entrata in vigore delle nuove norme, è abrogato.

Il decreto prevedeva originariamente l’entrata in vigore dell’intero “corpo normativo” a decorrere dal primo gennaio del 2008; tuttavia divenivano immediatamente operative le disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 2, lettera b), relative al finanziamento della Covip, quelle di cui agli articoli 18, 19 inerenti alla “*vigilanza sulle forme pensionistiche complementari*” e ai “*compiti della Covip*” nonché l’articolo 22, comma 1. A parte la discutibilità del differimento al 2008, motivata dalla necessità di equiparare tale data a quella di entrata in vigore della riforma del sistema di base, la *ratio* dell’anticipo dei citati articoli è da ricercarsi nella volontà di rafforzare la Commissione di Vigilanza, dotandola di mezzi finanziari adeguati ai nuovi compiti, di anticiparne l’operatività per consentire alla stessa

Autorità di emanare, in tempi ragionevoli per tutti, le “*direttive*” di adeguamento alla nuova normativa, al mercato e agli operatori, così come previsto dall’articolo 23, comma 3, sulla base delle “*direttive generali*” adottate dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Economia. Infine il comma 1, dell’articolo 22, è anticipato per consentire la “*realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme complementari*” prevedendo a tale scopo, lo stanziamento di 17 milioni di euro.

Nell’aprile 2006 i ministeri hanno predisposto le direttive generali, alle quali Covip si deve attenere nella redazione delle direttive al mercato, che possono essere considerate come “*interpretazione autentica*” del decreto stesso anche alla luce delle connessioni col decreto legislativo n 262, del dicembre 2005 recante “*disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”. La direttiva ribadisce il ruolo centrale della Covip nell’ambito della vigilanza di settore, e al fine della semplificazione e della celerità dei procedimenti amministrativi, assegna alla stessa, anche alla luce del citato D. Lgs. 262, il ruolo di “*sportello unico*” al quale dovranno essere presentate tutte le istanze inerenti la previdenza complementare. In coordinamento quindi con le altre autorità (Banca d’Italia, Consob, Isvap e Antitrust) la Covip è preposta all’approvazione dei regolamenti, (compreso quello relativo alle forme individuali realizzate mediante contratti di assicurazione) degli statuti e delle note informative (queste ultime in sintonia con Consob e in forme compatibili con le norme di sollecitazione del pubblico risparmio) nonché all’emanazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività previdenziale, dettando disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali, la confrontabilità dei costi, la libera adesione e portabilità delle posizioni al fine di garantire adesioni consapevoli.

Le corpose direttive emanate dalla Covip, pubblicate sulla G.U numero 159, del 11 luglio 2006, e i successivi provvedimenti rivolti agli operatori e relativi agli “*schemi*” di Statuto, di Regolamento e di Nota Informativa, per semplicità di lettura, verranno commentati in parallelo con l’articolato del decreto.

Infine il nuovo Esecutivo, con Decreto Legge n. 279, del 13 novembre 2006, ha anticipato l’entrata in vigore del 252/05 al primo gennaio 2007, prevedendo quindi: **a)** entro il 31 dicembre 2006 tutte le forme pensionistiche che avranno aggiornato i loro statuti e regolamenti sulla base degli “*schemi*” e che avranno inoltrato alla Covip l’apposita documentazione, potranno ricevere nuove adesioni e i flussi di TFR; l’autorizzazione dei predetti adeguamenti è rilasciata dalla Covip, anche tramite la procedura di silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 19, secondo comma, lettera b) del decreto, entro il 30 giugno 2007; **b)** nel caso in cui l’Authority riscontrasse elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, per maggiore tutela dell’iscritto, è consentito al medesimo il trasferimento dell’intera posizione individuale ad altra forma complementare anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di 2 anni; **c)** la costituzione del “*patrimonio separato*” per le forme attuate mediante contratti di assicurazione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2007, mentre le norme in materia di “*responsabile del fondo*”, per le forme individuali e per i fondi aperti, dovranno trovare attuazione entro il primo luglio dello stesso anno; alla medesima data si dovrà fare riferimento per l’istituzione “*dell’organismo di sorveglianza*” previsto per i fondi aperti.

## 2.1 Cosa sono i fondi pensione?

### **Ambito di applicazione del decreto e definizioni delle forme pensionistiche complementari attuate mediante fondi pensione. (articolo 1)**

L'articolo 1, in continuità con le previsioni del precedente 124/93, specifica che il decreto disciplina le "forme" di previdenza il cui scopo è quello di erogare trattamenti pensionistici complementari a quelli del sistema obbligatorio di base<sup>1</sup> con l'obiettivo di "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale" al fine di consentire al lavoratore in quiescenza di beneficiare di un reddito adeguato. (figura 2.2) Per sistema obbligatorio di base, si intendono tutte le forme pensionistiche gestite da Enti pubblici e privatizzati (operanti questi ultimi, per i liberi professionisti iscritti negli albi professionali di cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96) ai quali ogni soggetto deve obbligatoriamente iscriversi all'inizio della attività lavorativa. La previdenza complementare è stata quindi pensata per sopperire alle carenze dovute alla crisi dei sistemi previdenziali, tra cui quello italiano, caratterizzati, come già accennato, da forti prospettive di riduzione delle coperture promesse.



Figura 2.2

<sup>1</sup> Sul rapporto tra previdenza obbligatoria e complementare si richiamano gli innumerevoli studi in dottrina, tra cui: Tursi, (*Il regime giuridico delle forme di previdenza complementare*), che evidenzia come il rapporto giuridico di previdenza complementare presenti caratteristiche strutturali e funzionali distinte dal rapporto di previdenza obbligatoria in quanto nella previdenza complementare, al contrario di quella di base, che è caratterizzata dalla mancanza di interdipendenza tra prestazioni e contributi, vige il nesso negoziale di corrispettività. Sebbene con differenti argomentazioni, anche Proia, (*Aspetti irrisolti del problema dei rapporti tra previdenza pubblica e previdenza complementare, in ADL – Argomenti di diritto del lavoro - Cedam*), ritiene non vi sia tra i due sistemi identità di funzioni; la complementarietà che è attribuita dal legislatore alla previdenza di secondo pilastro riguarderebbe esclusivamente le prestazioni che eroga e non già la funzione che assolve, la quale resterebbe di previdenza privata, essendo rimessa ai singoli la scelta se beneficiarne o meno. Di diverso parere, peraltro in linea con la dottrina maggioritaria, è Giubboni, (*La previdenza complementare tra libertà dei privati e funzionalizzazione all'interesse pubblico, in Rivista italiana diritto del lavoro, 1999, III*), che ritiene la previdenza complementare funzionale agli scopi enunciati dall'art. 38, 2° comma della Costituzione in quanto le si è assegnato il compito di concorrere, in collegamento con la previdenza obbligatoria, alla realizzazione degli scopi lì enunciati. Si veda in merito l'analisi svolta nel primo capitolo.

\* *volontarietà*

Il secondo comma ribadisce il concetto che l'adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e assolutamente volontaria. Viene confermato, pertanto, uno dei principi su cui da sempre è costruito il secondo pilastro della previdenza privata, che si differenzia in questo dal "primo livello" caratterizzato dalla obbligatorietà per legge della contribuzione in caso di svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa.

\* *equiparazione delle forme pensionistiche complementari*

Il terzo comma procede poi ad una **definizione** della "nozione" di "forme pensionistiche complementari" comprendendo in tale accezione le forme previste al successivo articolo 3, i *fondi di origine contrattuale o negoziale*, quelle previste all'articolo 12, *fondi aperti* nonché le forme istituite alla data di entrata in vigore della legge 421/92 (i cosiddetti *fondi preesistenti*) alle quali è possibile aderire *collettivamente o individualmente* e le *forme individuali* di cui all'articolo 13. Tutte le forme elencate possono essere alimentate anche con l'apporto di quote di TFR. Pertanto, come previsto dal comma 4, dell'articolo 23, del decreto, così come modificato dal DL, solo le forme pensionistiche complementari che si saranno adeguate alle nuove norme nonché alle direttive e agli schemi contrattuali dettati dalla Covip e che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della attività, possono ricevere nuove adesioni finanziate anche tramite il TFR. (figura 2.3)


#### EQUIPARAZIONE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - Art. 1



Figura 2.3

A differenza del vecchio testo modificato dal decreto 47/00, il decreto, attraverso la previsione di una disciplina organica e unitaria consente il superamento della situazione che si era venuta a creare con la compresenza di "due mondi" distinti e non comunicanti tra loro all'interno di un identico corpo normativo con da un lato i fondi pensione chiusi o aperti, e dall'altro le forme individuali di previdenza (FIP). I due mondi, pur con le loro differenti modalità di gestione, finanziaria, per i fondi contrattuali e aperti e assicurativa, per i FIP vengono unificati e ricompresi nelle "forme pensionistiche", riconoscendo a pieno titolo, nel sistema, anche i contratti di assicurazione di ramo I e III, tutti sottoposti alla stessa Autorità e a identiche regole. (figura 2.4)

Figura 2.4



\* attuazione delle "forme pensionistiche" mediante la costituzione di "fondi pensione"

Il comma 4, infine indica con estrema precisione che le forme pensionistiche sono attuate mediante la "costituzione" di appositi fondi o patrimoni separati, la cui denominazione (anche a fini identificativi) deve contenere la locuzione "**fondo pensione**" che non può essere utilizzata da altri soggetti.

Il successivo articolo 4, al comma 4, sanziona chiunque eserciti l'attività di "fondo pensione complementare" senza le prescritte autorizzazioni e approvazioni, prevedendo come sanzione la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. Il testo cancella così definitivamente ogni confusione che le diverse allocuzioni di forme pensionistiche e fondi pensione, potevano ingenerare; le prime identificano la tipologia dei modelli proposti mentre i fondi rappresentano la modalità tecnica gestionale e la forma giuridica prescelta a livello costitutivo e organizzativo.

### 2.1 Definizione di fondi pensione, funzionamento e tipologie

In termini semplici i **Fondi Pensione Complementari** sono una *forma di risparmio gestito* nella quale "l'insieme di tanti piccoli versamenti, costituiti dai contributi dei singoli iscritti, e per i lavoratori dipendenti, dai contributi a carico del datore di lavoro nonché quote di TFR, affluiscono, nel corso della vita attiva, in un unico grande patrimonio (**il fondo**), che li investirà sui mercati finanziari utilizzando strumenti di massima specializzazione, gestiti professionalmente; ciò allo scopo di costituire una **pensione complementare** a quella di base. Differiscono dal semplice e puro risparmio finanziario in quanto sono finalizzati dal legislatore a scopi socialmente rilevanti, tutelati anche dalla Costituzione.

I fondi pensione funzionano secondo il criterio della "**capitalizzazione**"; quindi, i contributi versati dagli iscritti e dagli eventuali datori di lavoro, nonché le quote di TFR devolute, vanno ad incrementare il "*conto individuale*" di ciascun partecipante, che è separato e distinto da quello degli altri iscritti. Nella formula a "*ripartizione*", tipica dei sistemi pensionistici pubblici, i contributi sono solo contabilizzati nelle singole posizioni degli iscritti secondo i metodi "*retributivo*" o "*contributivo*" ma non vengono investiti poiché servono per il pagamento delle pensioni in corso. (figura 2.5)





Figura 2.5

Il risultato delle modifiche introdotte dalle varie riforme di sistema e la razionalizzazione prodotta dal decreto, hanno consentito di ampliare l'offerta delle forme pensionistiche complementari che a loro volta possono assumere differenti connotazioni in funzione delle platee a cui si rivolgono. La figura che segue da una visione d'insieme delle varie tipologie di fondi pensioni che verranno esaminate dettagliatamente nel 3 capitolo. ➡

Il sistema consente quindi ai lavoratori di programmare il proprio futuro previdenziale indirizzando i risparmi verso le differenti forme complementari, garantendosi così flussi di rendita per l'età della quiescenza basati non più sul solo pilastro pubblico che come detto, garantirà in futuro prestazioni ridotte rispetto a quelle a cui eravamo abituati, ma anche su schemi di tipo privatistico che verranno finanziati in funzione dei livelli di copertura complessiva desiderati dal lavoratore. (figura 2.6)

### Art. 1 - LE TIPOLOGIE DELLE "FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI"



IL II PILASTRO ITALIANO

- **Adesione:** Libera e Volontaria
- **Modalità di partecipazione:** Collettiva o Individuale
- **Tipologia delle forme pensionistiche complementari:**
  - Fondi Contrattuali → di comparto → nazionali
  - Fondi Aziendali → interaziendali → territoriali
  - Fondi Regionali → promossi dalle Regioni
  - Fondi Aperti → istituiti da Banche, SIM, SGR, Compagnie di Assicurazione
  - Forme pensionistiche individuali attivate mediante contratti di Assicurazione e Fondi Aperti
- **Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione "fondo pensione"**

Figura 2.6


## 2.1.2 Con la riforma Visco finisce il “mitico” sistema a tre pilastri

Poiché una delle caratteristiche fondamentali dei sistemi complementari in tutto il mondo è costituita dalle agevolazioni fiscali che vengono graduate in funzione della forma prescelta e dei vincoli connessi alla adesione, come si è evidenziato nel primo capitolo, a seguito dell'introduzione del decreto 47/00 il cosiddetto “terzo pilastro”, italiano che era costituito dalle polizze vita fiscalmente agevolate, è stato abolito; per la verità gli autori del decreto hanno cercato di convincere che il secondo pilastro (quello principale a loro dire) è costituito dai fondi contrattuali mentre il terzo dai fondi aperti e dalle forme individuali che dovrebbero avere un ruolo marginale; con scarso successo visto che tutte le forme sono uguali per legge e il *plafond* di deducibilità è unico per tutte per cui risulta per lo meno difficile dividere un pilastro in due.

In precedenza convivevano i fondi pensione, ai quali si poteva versare in esenzione il 4% del proprio reddito e il contributo del datore di lavoro era senza limiti, con le polizze vita, più flessibili e quindi un poco meno agevolate, che beneficiavano tuttavia della “detrazione fiscale” nel limite dei vecchi 2,5 milioni di lire ad aliquota 27%. E' un fatto normale e in molti Paesi industrializzati (ad esempio USA e Svizzera) esistono tre pilastri previdenziali e ai due privatistici è possibile versare somme cumulabili che fruiscono di agevolazioni fiscali addizionali.

Se si considera che i 2,5 milioni erano stati fissati negli anni settanta e che la “riforma Visco” ne ha abolito la detraibilità portando la deducibilità dei fondi pensione ai vecchi 10 milioni, si fa presto a calcolare che rispetto al passato, anche solo in termini inflattivi, ci abbiamo perso; senza tener conto del regime di tassazione delle prestazioni, che per fortuna il presente decreto ha modificato e senza considerare la tassazione “virtuale” delle plusvalenze cui abbiamo fatto cenno nel 1° capitolo. Si può affermare che la 47/00 è stata una riforma disastrosa per il sistema (anche per il risparmio gestito in generale) tant'è che le adesioni si sono quasi fermate tranne i FIP, guarda caso introdotti da Visco, che garantiscono guadagni rilevanti, ma solo a chi li vende; per fortuna le Compagnie di Assicurazione più serie si sono astenute da queste politiche commerciali.

E così il sistema attuale è configurato a due pilastri per cui i flussi di ulteriore risparmio a favore del proprio futuro, potranno essere investiti in piani individuali di natura finanziaria o assicurativa liberi e non fiscalmente agevolati. (figura 2.7)



Copyright di Alberto Brambilla; riproduzione vietata.

Figura 2.7

Dopo l'introduzione anche nel nostro Paese di moderni strumenti finanziari quali i "fondi mobiliari chiusi" e i "fondi immobiliari", i fondi pensione non solo completano il panorama del cosiddetto "risparmio gestito" ma, in qualità di "grandi investitori istituzionali", potranno dare, purchè ci si attrezzi meglio di quanto è stato fatto fino ad oggi con il risparmio gestito e con i sistemi di finanziamento alle PMI, notevole spessore all'intero mercato finanziario, aumentandone l'efficienza, pur rimanendo assolutamente prioritaria la loro funzione previdenziale.

## 2.2 *Chi può aderire ai fondi pensione?*

### I "destinatari" della previdenza complementare e i "regimi gestionali" (articolo 2)

L'articolo 2 del decreto elenca i soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari e che quindi sono di fatto i destinatari delle norme in oggetto. La nuova normativa sostanzialmente conferma i contenuti del precedente testo, ampliando, nell'ambito dei lavoratori dipendenti, la possibilità di adesione a tutti i soggetti assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276<sup>2</sup> che in precedenza non potevano usufruire della previdenza complementare. Questi ultimi sono individuabili nei lavoratori a tempo determinato, a part time, collaborazioni a progetto o coordinate e continuative, associati in partecipazione, lavoratori interinali e occasionali.

Sulla base di queste disposizioni possono quindi aderire in modo *individuale o collettivo*:

**a) i lavoratori dipendenti** sia pubblici che privati, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché i destinatari della legge 276/03, identificati secondo il criterio dell'appartenenza:

\* alla medesima "**impresa**" o "**ente**" (es: fondi aziendali) o "**gruppo di imprese**" (es. Fondi interaziendali tipo "Solidarietà Veneto")

\* alla medesima "**categoria**" (es. I chimici, i metalmeccanici; i dipendenti degli Enti Locali, o quelli dei "ministeri")

\* al medesimo "**comparto**" o "**raggruppamento**" ( es. all'interno della categoria degli "alimentaristi " il "comparto" zucchero oppure olio"; tra i pubblici dipendenti il "comparto" scuola.)

Per questi lavoratori sono configurabili, in base all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto, sia fondi "**nazionali**" sia "**anche territorialmente delimitati**" (es. Le imprese aderenti ad una specifica associazione territoriale), e i fondi territoriali o regionali che possono essere promossi dalle Regioni stesse.

**b) I lavoratori autonomi e i liberi professionisti**, che possono istituire fondi pensione per raggruppamenti di soggetti appartenenti alla medesima **categoria professionale** o al medesimo **territorio**.

**c) I soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooperative**, che possono istituire fondi pensione anche insieme ai dipendenti delle stesse.

---

<sup>2</sup> Si tratta della legge di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro contenute nella legge 30/2003, nota anche come riforma Biagi.

**d) I soggetti destinatari del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 565**, anche se non iscritti al fondo istituito presso l’Inps, **i soggetti “privi di reddito”** che risultano a carico di lavoratori (es: coniuge, figli o soggetti fiscalmente a carico quali genitori e portatori di handicap), **i percettori di redditi diversi** da quelli di lavoro (es: rendite fondiari e immobiliari) e infine **i pensionati** che possono contribuire fino all’età di 72 anni.

Si rileva come siano stati attratti nel circuito della previdenza complementare anche soggetti diversi dai tradizionali percettori di redditi da lavoro quali, appunto, i soggetti indicati nella lettera d), cioè le *casalinghe*, a cui è inoltre riconosciuta la facoltà di aderire ai fondi pensione pur in assenza di iscrizione al fondo a loro dedicato istituito presso l’Inps, divenendo quindi la complementare l’unica forma di tutela previdenziale. Le medesime considerazioni si possono fare con riferimento ai *familiari a carico*, ai *percettori di redditi diversi* da quelli da lavoro e ai *pensionati*. (figura 2.8)




Figura 2.8.

63

\* *i regimi gestionali*

All'interno dello schema a capitalizzazione, in continuità con la normativa precedente, il decreto individua i regimi gestionali a cui potranno aderire le diverse categorie di lavoratori:

**a)** Per i lavoratori dipendenti, sia pubblica sia privati, per i soci di cooperative e per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565 (*art. 2 comma 1 lettere a), c) e d)*) sono previste forme pensionistiche complementari esclusivamente in regime di **“contribuzione definita”**<sup>3</sup>; è consentito altresì l’utilizzo delle gestioni **“accompagnate dalla “garanzia di restituzione del capitale e con rendimento minimo garantito”** (*art. 6 comma*

<sup>3</sup> Per *“contribuzione definita”* si intendono quelle forme pensionistiche che prevedono il versamento di contributi *“prefissati”* stabiliti dai contratti collettivi e le cui prestazioni finali (capitale o rendita) non sono predefinite ma dipendono esclusivamente dall'ammontare complessivo dei contributi versati sulla propria posizione individuale e dalla redditività della gestione finanziaria in cui sono investiti. Per avere un'idea dell'ammontare delle prestazioni si potranno fare solamente delle proiezioni basate su parametri oggettivi *“i benchmark”* di riferimento della linea di gestione prescelta, rapportati al numero degli anni di versamento e per la rendita, all'età anagrafica al momento del pensionamento. Questi fondi hanno il vantaggio di poter essere gestiti in modo semplice (non abbisognano, infatti, di complessi calcoli demografici e attuariali) e trasparente per l'iscritto; inoltre, essendo basati su *“conti personali”*, facilitano le operazioni di passaggio tra fondi (portabilità); infine, i datori di lavoro, a differenza delle forme a prestazione definita, sono sollevati dai rischi degli investimenti, non avendo contratto alcun obbligo di prefissate prestazioni finali.

9) che secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 9, devono essere previsti, negli Statuti e Regolamenti, nel caso di conferimento tacito del TFR.

b) Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, possono essere istituite oltre che forme a contribuzione definita, con “garanzia di restituzione del capitale” e del tipo “final salary”, anche a “**prestazioni definite**”<sup>4</sup> volte ad assicurare una prestazione collegata ad un determinato livello di reddito o al trattamento pensionistico obbligatorio. (figura 2.9)



Figura 2.9

### **2.2.1 Osservazioni sulle forme a prestazione definita e su quelle con garanzia di restituzione del capitale accompagnate da un rendimento minimo garantito**

Qualche perplessità desta la previsione di consentire forme a “prestazione definita”, per i lavoratori autonomi, tali da garantire prestazioni parametriche a un determinato livello di reddito o a quello delle coperture offerte dal sistema obbligatorio. Ciò implica il rischio o di rendite promesse estremamente basse oppure un inevitabile aggancio dei contributi alle prestazioni, che dovrebbero essere variabili in funzione sia dei livelli di reddito raggiunti dall’iscritto, sia dalla struttura demografica della popolazione iscritta sia dalle probabili variazioni, in senso riduttivo, delle prestazioni pubbliche; in altre parole significa che periodicamente si dovranno aumentare i contributi o diminuire le prestazioni promesse! Occorrerebbe quindi introdurre un’apposita legislazione che conferisca ai responsabili dei fondi pensione l’autorità per imporre tali variazioni, ipotesi comunque molto rischiosa e di difficile attuazione. In questi termini, considerando la grande variabilità dei redditi dei lavoratori autonomi, l’applicazione di siffatte prestazioni definite appare quanto mai di difficile realizzazione, tanto più che in presenza di una crescita annua del reddito pari o superiore al 3%, dopo 7/10 anni, per mantenere le promesse si dovrebbero versare contributi che eccedono il limite fiscalmente deducibile, il che renderebbe poco vantaggioso l’investimento nel fondo pensione.

<sup>4</sup> Per “prestazione definita” si intendono quelle forme pensionistiche le cui prestazioni sono predeterminate e legate ad alcuni parametri; le rendite, ad esempio, possono essere parametriche ad una percentuale dell’ultima retribuzione percepita dal soggetto (es. 20%) oppure ad una percentuale della media delle retribuzioni di settore. E’ ovvio che in questo caso i contributi non saranno fissi ma variabili in funzione delle evoluzioni delle retribuzioni. Questa forma, a causa di rischi demografici e finanziari che hanno condotto al fallimento molti fondi, tende ad essere sempre meno utilizzata.

Tale forma tende ad essere progressivamente abbandonata per le difficoltà nel prevedere lo sviluppo delle contribuzioni in rapporto alle prestazioni garantite e nei Paesi in cui i fondi pensioni sono attivi da molti anni, (vedasi USA e Inghilterra) si è infatti passati da modelli a prestazione definita a quelli a contribuzione definita.

E' certamente comprensibile il divieto previsto dal legislatore di offrire forme di tipo "final salary" per i lavoratori dipendenti, viste le negative esperienze in termini di equilibrio economico e di prestazioni verificatesi in passato; molti fondi, soprattutto di matrice bancaria ante decreto 124, hanno disdettato l'accordo per eccessiva onerosità o trasformato il fondo in contribuzione definita a causa della continua variazione al ribasso delle coperture fornite dai sistemi pensionistici obbligatori, della scarsa prevedibilità nel lungo periodo del livello di reddito nazionale e delle retribuzioni. Parimenti non è altrettanto comprensibile il motivo per cui il legislatore abbia confermato la previsione di fondi a prestazione definita per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti i cui redditi potrebbero aumentare talmente negli ultimi anni da rendere del tutto inadeguate le riserve matematiche accantonate per il pagamento delle prestazioni.

\* *la garanzia del capitale e di rendimento minimo*

Per quanto attiene alla formula che prevede la "garanzia di restituzione del capitale", il comma 9, dell'articolo 8 del decreto, cambia sostanzialmente la preesistente normativa.

Il testo non solo prevede, in caso di conferimento tacito del TFR, la restituzione del capitale ma anche la possibilità di "*offrire rendimenti comparabili, nei limiti della normativa nazionale e comunitaria, a quelli del TFR*". Attualmente tali limiti di rendimento "promesso" sono riportati nella circolare ISVAP che prevede tassi tecnici non superiori al 2 % (l'ultima riduzione è stata apportata ad inizio 2006) quindi inferiori a quello del TFR, che si attesta attualmente attorno al 3%. Si apre quindi un problema per i gestori tipicamente finanziari che, devono calcolare il valore della quota e il relativo NAV (net asset value) ai prezzi di mercato (mark to market) e difficilmente potranno garantire ai soggetti che aderiscono in anni diversi e quindi acquistano i loro diritti di partecipazione ai prezzi di mercato relativi al momento del versamento dei contributi, rendimenti prefissati e consolidati. Facciamo un esempio per capire meglio: se a un lavoratore che investe nell'anno 1 con un valore della quota a 100, viene promesso un rendimento pari al 2% e alla fine del primo anno il valore della quota raggiunge 104, non sussiste alcun problema che però si manifesta per il lavoratore 2, che entra nell'anno 2, a 104; se il fondo nel corso dell'anno 2, resta a 104 (o peggio arretra come accaduto negli ultimi anni ed in particolare per i fondi obbligazionari nel 2006) di nuovo il problema non si pone per il lavoratore 1, (che ottiene la promessa del 2% l'anno) ma si pone per il secondo al quale la società dovrà garantire, con il proprio patrimonio, il rendimento non realizzato.

Per assicurare ogni anno al fondo un rendimento finanziario garantito, (1,5%, massimo 2% agli attuali tassi dei mercati obbligazionari) il gestore sarebbe costretto ad investire quasi esclusivamente in titoli a reddito fisso, di breve durata e possibilmente garantiti dallo Stato (il reddito fisso emesso dalle imprese potrebbe essere addirittura troppo rischioso) oppure dovrebbe provvedere alla copertura dei rischi con costosi contratti in derivati che deprimerebbero i rendimenti; anche se occorre considerare che le diverse modalità di gestione adottata prevedono comunque il ricorso ad una attività di *risk management* finalizzata a monitorare periodicamente le passività del fondo pensione (le promesse / garanzie) su orizzonti coerenti con l'orizzonte temporale e con le caratteristiche demografiche della popolazione del fondo pensione.

A loro volta le società che dovessero offrire questa garanzia si potrebbero trovare esposte a rischi di consistenti smobilizzi delle posizioni gestite in presenza di crolli dei mercati

finanziari o addirittura da pericolose operazioni di "trading" tra fondi. Stressando il concetto, a solo titolo esemplificativo, potremmo ipotizzare che l'intera posizione individuale venga investita in una obbligazione che vale 100 e che si verifichi un crollo del valore dell'obbligazione con una riduzione quindi del capitale; sussistendo la garanzia che prevede un tasso minimo garantito del 2%, il valore maturato dell'obbligazione ammonterebbe, supponiamo, a 105; è ovvio che se l'iscritto volesse speculare potrebbe chiedere la liquidazione della sua posizione e investire in un altro fondo comprando 1,072 obbligazioni. Se tutti gli iscritti facessero questo ragionamento per la società si produrrebbero perdite di capitale proprio.

Per ovviare a questi rischi Statuti e Regolamenti dei fondi di matrice finanziaria dovranno prevedere che lo smobilizzo delle posizioni è possibile solo in casi precisi: premorienza dell'iscritto, inabilità permanente o raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni. *Meglio ancora sarebbe stata la previsione di poter gestire le forme con garanzia di capitale e rendimento, con le tecniche assicurative dei rami I e V, che consentono la valorizzazione della gestione separata in modo tale da permettere il "consolidamento" nel tempo dei risultati ottenuti. Qualunque sia la gestione occorre però che ci sia assoluta chiarezza e trasparenza nella comunicazione degli obiettivi: infatti una cosa è offrire rendimenti garantiti che se non ottenuti dovranno essere comunque attribuiti all'iscritto attingendo dal capitale proprio del soggetto offerente e un'altra è promettere "risultati tendenti con buone probabilità" al rendimento del TFR; in questo secondo caso se gli obiettivi non vengono raggiunti il problema resta all'iscritto e le società non integreranno nulla. Certamente la Covip saprà dare opportune indicazioni in materia di comunicazione.*


Infine, alla luce delle modificazioni legislative anche il DM 703/96 del Tesoro in materia di "limiti agli investimenti", che attualmente indica la sola garanzia di restituzione del capitale senza accenno alcuno a rendimenti finanziari garantiti, dovrà essere rimodulato.

### ***2.3 Istituzione delle forme pensionistiche complementari: "le fonti istitutive" (articolo 3)***

L'articolo in oggetto definisce le "fonti istitutive" delle forme pensionistiche complementari correlandole alle tipologie dei destinatari illustrate nel precedente paragrafo; il **comma 3**, prevede che le fonti istitutive devono stabilire le modalità di partecipazione alle forme pensionistiche "garantendo la libertà di adesione individuale". Rispetto al testo precedente sono state apportate alcune novità sostanziali. Anzitutto si è ampliata la possibilità di utilizzo dei "contratti aziendali" che pur essendo previsti anche dalla precedente normativa non erano stati utilizzati poiché, per essere applicabili, occorreva l'adesione della totalità dei dipendenti; bastava infatti un solo soggetto che decideva di non aderire per rendere nullo l'atto; la nuova norma rende validi questi contratti "anche ai solo soggetti firmatari degli stessi", consentendone un potenziale sviluppo. Tali accordi quindi hanno valore solo per i lavoratori che vi aderiscono e non possono essere utilizzati per il conferimento tacito del TFR (→ si veda successivo articolo 8).

Tra le fonti istitutive sono state inserite le "**Regioni**" che inoltre possono disciplinare con legge regionale il funzionamento dei fondi, nel rispetto della normativa nazionale e promuovere lo sviluppo di iniziative di previdenza complementare come già avviene per il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta. e il Veneto. Di grande importanza è l'inserimento tra i soggetti istitutori degli "**enti di diritto privato**" di cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96, con l'obbligo della gestione separata, così come previsto dalla delega 243/04, le "**società istitutrici dei fondi aperti**" e delle "**forme pensionistiche individuali**" attuate mediante

contratti di assicurazione; infine si è fatta salva l'ipotesi, peraltro residuale, dei fondi costituiti in via unilaterale con **regolamento di enti o aziende**, nel caso in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti collettivi o accordi anche aziendali. (figura 2.10)



64

Figura 2.10

In dettaglio le fonti istitutive sono:

**a)** per i *lavoratori dipendenti privati*, i contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi anche ai soli soggetti firmatari degli stessi, stipulati tra lavoratori e datori di lavoro oppure, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi dalle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

**b)** per i *"quadri"*<sup>5</sup> (norma introdotta dalla 335/95) mediante accordi, anche interaziendali, promossi dalle organizzazioni nazionali della categoria rappresentate in seno al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Per una migliore comprensione è bene specificare che la contrattazione collettiva, cioè la fonte istitutiva dei fondi *"negoziali o chiusi"*, secondo gli accordi siglati nel 1993 (accordo sulla politica dei redditi e dell'occupazione" e ribaditi nel "patto per l'Italia" del luglio 2003), è basata su due livelli:

\* **il primo "nazionale"** (il C.C.N.L contratto collettivo nazionale di lavoro), che disciplina la dinamica retributiva e normativa generale di settore, con lo scopo primario di tutelare il potere d'acquisto dei salari contro l'inflazione;

\* **il secondo "aziendale"**, che si prefigge lo scopo di agganciare la dinamica retributiva ai risultati e alle prospettive di ciascuna singola azienda.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2, della legge 13/5/85, n° 190, la categoria dei quadri è costituita dai lavoratori che pur non essendo dirigenti, "svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa". Quanto alla composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) l'art. 2, della legge 30/12/86, n° 936, prevede nella sua composizione, 5 rappresentanti per i dirigenti pubblici e privati e per i quadri, la designazione dei quali spetta, in base all'art. 4, della medesima legge 936, alle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative della categoria così come individuate dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

In pratica, quindi, nell'ambito della contrattazione, i contratti nazionali, dovranno prevedere l'istituzione di forme di previdenza complementare e gli importi minimi dei contributi a carico dei lavoratori e delle aziende; i contratti "integrativi aziendali" potranno migliorare i contratti nazionali, prevedendo anche un più elevato livello di contributi a carico dell'azienda e del lavoratore, ma anche derogare agli stessi, sia in termini di contribuzione (in casi di crisi aziendali) che in termini di adesione, optando, ad esempio, per la costituzione di un fondo aziendale o territoriale oppure per l'adesione ad un fondo aperto.

In assenza di contratti o accordi collettivi anche aziendali (ipotesi del tutto marginale) i fondi pensione possono essere istituiti mediante **regolamenti** predisposti in modo unilaterale da **enti o aziende**. (lettera c), comma 1)

c) *per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti*, (artigiani, commercianti, imprenditori agricoli e professionisti iscritti agli albi professionali) gli accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

d) *per i soci lavoratori di cooperative*<sup>6</sup>, gli accordi promossi dalle associazioni nazionali rappresentative del movimento cooperativo; i fondi così istituiti, in presenza di accordi contrattuali, possono essere aperti all'adesione dei dipendenti delle cooperative interessate;

e) *per i soggetti destinatari del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 565*, gli accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

f) sono altresì fonti istitutive: 1) **gli enti di diritto privato** che possono provvedere alla istituzione dei fondi pensione rivolti ai professionisti iscritti alla gestione previdenziale e anche ai dipendenti degli studi professionali, sia direttamente, mediante delibere degli stessi enti, sia sulla base di accordi collettivi o tra lavoratori; 2) i soggetti di cui al successivo articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti regolati dall'articolo 12; tali fondi possono essere istituiti **direttamente** dai soggetti abilitati alla gestione delle risorse, e cioè da Compagnie di Assicurazione, Banche, Sim (società di investimento mobiliari) e SGR (società di gestione del risparmio); 3) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche individuali, realizzate mediante fondi aperti o contratti di assicurazione e istituite direttamente dai soggetti sopra elencati.

g) *per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche*, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2000<sup>7</sup>, i "contratti collettivi quadro", i "contratti collettivi nazionali di comparto" e i "contratti collettivi decentrati", che sono una sorta di contratti integrativi; per il *personale dipendente di cui all'articolo 3* del medesimo decreto, le forme pensionistiche possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti o in

---

<sup>6</sup> Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, (ai sensi del D. Lgs. 14/12/1947, n° 1577, artt. 4, e 5) riconosciute con decreto del Ministro del Lavoro e da quello delle Attività Produttive (Sviluppo Economico), sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. Il decreto vale anche per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni stesse. (ex art 12, del c.c)

<sup>7</sup> Il decreto 165/2000, precisa, all'articolo 1, che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i loro Consorzi e Associazioni, le Università, l'Istituto autonomo case popolari, le camere di Commercio, tutti gli enti pubblici non economici, il servizio sanitario nazionale e l'Aran. L'articolo 3 comprende i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, i militari e le Forze di Polizia, diplomatici e Prefetti.

manca, mediante accordi tra dipendenti promossi da loro associazioni. Per la stipula dei contratti nazionali, la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni è affidata all'ARAN (agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni), la quale svolge anche attività di rappresentanza e assistenza nei casi di contrattazione decentrata.

## **2.4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio; Vicende del fondo pensione ( articoli 4 e 15)**

Come abbiamo visto, le forme pensionistiche complementari, previste dalle fonti istitutive individuate dall'articolo 3, vengono attuate mediante la *costituzione* di appositi fondi o patrimoni separati (art 1, comma 4). L'articolo in esame stabilisce la *configurazione giuridica* dei fondi pensione in relazione alle diverse fonti istitutive.

I fondi pensione di natura contrattuale (definiti anche negoziali o chiusi) istituiti dalle "fonti" di cui alle lettere da a) a f) del precedente articolo 3, sono costituiti:

**a)** *come soggetti giuridici di natura associativa* ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del *codice civile*, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa.<sup>8</sup>

**b)** *come soggetti dotati di personalità giuridica*.<sup>9</sup> In questo caso, il decreto introduce una semplificazione nelle procedure di riconoscimento della personalità giuridica prevedendo, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10/2/2000, n 361, che il riconoscimento consegua al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla Covip, senza più bisogno dell'ulteriore provvedimento del Ministero del Lavoro. La stessa Covip inoltre, dall'entrata in vigore del decreto, per tali fondi pensione cura la tenuta del *registro delle persone giuridiche* nel quale iscrive anche i fondi già costituiti come soggetti dotati di personalità giuridica (negoziali e preesistenti) e operativi.

I fondi pensione, istituiti dai soggetti abilitati alla gestione dei fondi aperti e da quelli abilitati alla gestione delle forme pensionistiche individuali (lettere h – i dell'articolo 3, comma 1) possono essere costituiti nell'ambito della singola società o del singolo ente esclusivamente attraverso la formazione, con apposita deliberazione degli organi di amministrazione, di un patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 c.c.

Le forme pensionistiche promosse dagli "enti previdenziali di diritto privato", possono essere costituite come associazioni riconosciute o come soggetti dotati di personalità giuridica

---

<sup>8</sup> In base alle norme previste degli artt. 40 e 41 del c.c i legali rappresentanti dell'associazione non riconosciuta sono responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte; quindi eventuali "terzi" creditori oltre che sul patrimonio del "fondo comune" dell'associazione (art. 37) possono rivalersi anche nei confronti degli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38). Per questi motivi probabilmente, nonostante la maggiore complessità, le fonti istitutive dei fondi pensione optano per l'associazione riconosciuta o la fondazione.

<sup>9</sup> Nelle associazioni riconosciute invece, essendo dotate di autonomia patrimoniale rispetto a quella degli associati e degli amministratori, le norme civilistiche dispongono la limitazione delle responsabilità degli amministratori (irresponsabilità patrimoniale) per le obbligazioni da questi assunte per conto del fondo purché l'associazione sia registrata negli appositi albi provinciali. (Art. 33). L'associazione, pur essendo maggiormente vigilata (le modifiche statutarie ad esempio devono essere approvate dal ministero competente, art. 16) e quindi più onerose da gestire, sono più cautelative sia per gli iscritti che per gli amministratori; inoltre rispetto alle "fondazioni" consentono una maggiore partecipazione decisionale degli iscritti attraverso gli organi associativi (C.d.A. e assemblea).

oppure mediante adozione di un patrimonio separato ai sensi del medesimo articolo 2117 del c.c., gestito separatamente rispetto alle altre attività dell'ente.

Il decreto, in continuità con il precedente 124/93, preclude quindi la costituzione di fondi previdenziali nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente ribadendo così il concetto della separatezza contabile; per i fondi già costituiti, pur con vincolo di destinazione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è concessa solo dopo apposita delibera degli organi di amministrazione che individuino il patrimonio separato e il protocollo di autonomia gestionale rispetto ai restanti fondi nelle disponibilità della società o ente.

Il comma 3, stabilisce che l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, ad eccezione di quelli realizzati mediante contratti di assicurazione, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Covip la quale trasmette l'esito del procedimento autorizzativo o di diniego ai ministeri del Lavoro e dell'Economia. I termini per l'istruttoria e quindi per il rilascio o il diniego all'esercizio dell'attività, sono fissati in 60 giorni (erano in precedenza 90) dalla data di ricevimento da parte della Covip dell'istanza corredata dalla documentazione prevista; la Commissione può richiedere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, ulteriore documentazione fermo restando che il procedimento deve comunque concludersi entro i successivi 30 giorni. E' data facoltà alla Commissione di determinare con proprio regolamento sia le modalità di presentazione dell'istanza, sia i documenti da allegare alla stessa nonché di variare i termini relativi all'istruttoria che tuttavia non possono essere superiori ad ulteriori 30 giorni.

Per quanto attiene alle forme individuali, essendo le stesse realizzate mediante contratti di assicurazione le cui "tariffe" sono state autorizzate in precedenza dall'Isvap (l'autorità di settore delle Assicurazioni) per poter essere considerate "forme di previdenza complementare" il "decreto" prevede che debbano redigere un apposito "regolamento", sulla base delle indicazioni della Covip, e provvedere agli adempimenti previsti dal "decreto" stesso. (➤ Per gli approfondimenti si rinvia al capitolo 3).

Infine, tutte le forme pensionistiche complementari dovranno essere iscritte nell'apposito "albo" tenuto a cura della Covip, comprese le citate forme individuali che potranno essere iscritte solo dopo l'approvazione del regolamento. Non rientrano nell'obbligo di iscrizione all'albo le forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia valutaria, di tutela del risparmio e in materia assicurativa (Banca d'Italia, Consob, Isvap e Ufficio Italiano Cambi). Ai fini della costituzione dei fondi pensione e anche della redazione dell'istanza di autorizzazione il Ministro del Lavoro ha emanato il Decreto n° 211/1997, aggiornato con un successivo DM Lavoro del 20/6/2003 e dal successivo DM lavoro, che stabiliscono i requisiti a cui si devono attenere le fonti istitutive (➤ per approfondimenti si rinvia al capitolo 4)

#### ***2.4.1 Le vicende del fondo pensione: scioglimento del fondo, cosa succede agli iscritti***

L'articolo 15 definisce le ipotesi che possono portare allo scioglimento del fondo pensione e le modalità a tutela degli aderenti. Anzitutto è bene precisare che i fondi pensione non possono fallire e che le risorse, gestite tramite un patrimonio separato e autonomo rispetto ai fondi propri del soggetto istitutore, sono nella esclusiva titolarità degli iscritti. Pertanto ai fondi si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nei casi di scioglimento del fondo per fatti imputabili ai soggetti che vi contribuiscono o agli organi di gestione da essi indicati, il commissario straordinario provvede alla intestazione dirette delle prestazioni in rendita nel caso di lavoratori che già fruiscono di prestazioni pensionistiche, mentre gli iscritti attivi possono, secondo quanto previsto dall'articolo 14, del decreto, trasferire la loro posizione ad altro fondo pensione regolato dal presente decreto, senza gravami fiscali.

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro o della società che ha costituito il fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, (patrimonio di destinazione separato e autonomo ai sensi dell'art. 2117 del c.c.) il Ministro del Lavoro nomina su proposta della Covip, un commissario straordinario che procede alla liquidazione del fondo.

In presenza di situazioni che possono incidere negativamente sugli equilibri del fondo gli amministratori dello stesso devono comunicare alla Covip i provvedimenti e i relativi piani finanziari necessari alla salvaguardia dell'equilibrio; in caso di inefficacia dei provvedimenti si provvede secondo le procedure sopra riportate.

## **2.5 Funzionamento dei fondi pensione e modelli gestionali (articoli 5 e 6)**

Fino a qui il decreto ha precisato l'assetto giuridico che devono assumere i "fondi pensione" in relazione alle rispettive "fonti istitutive": "Associazioni non riconosciute", Fondazioni o Associazioni dotate di personalità giuridica" o "patrimoni separati". L'articolo 5, definisce gli "**organi di amministrazione e controllo**" e le loro responsabilità mentre l'articolo 6, delinea i "**modelli gestionali**" relativi *all'investimento delle risorse finanziarie* e alla *erogazione delle prestazioni* che regoleranno l'attività di questi nuovi "attori di mercato".

Per ciò che concerne la composizione degli organi amministrativi, talune modalità operative e la stipula delle convenzioni che sono diverse a secondo che si tratti di fondi negoziali, aperti o individuali, per evitare noiose ripetizioni, ➡ si rimanda al successivo capitolo 3 nel quale si esaminano in dettaglio le varie forme complementari; in questa sede esamineremo i modelli gestionali comuni a tutte le tipologie elencate.

### *2.5.1 La gestione delle risorse finanziarie, la gestione delle rendite e le convenzioni*

Spesso ci viene chiesto come vengono gestiti i soldi che gli iscritti versano ai fondi pensione e quali sono le tutele dai rischi legati all'investimento; il decreto in esame prevede una serie di tutele sia sul fronte degli impieghi finanziari che su quello dei controlli. L'articolo 6, al **comma 1**, definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie (contributi e patrimonio destinato alle prestazioni), dei fondi pensione. La norma riguarda tutte le forme pensionistiche includendo quelle istituiti dalle Regioni e dagli Enti Previdenziali Privatizzati, introdotte dal nuovo testo, e con esclusione dei fondi aperti, delle forme individuali (articoli 12 e 13 seguenti) e dei fondi costituiti nell'ambito delle Autorità di Vigilanza sui soggetti gestori, per i quali è consentita la totale gestione diretta.

I soggetti destinatari di questa norma potranno gestire parte delle risorse in modo **diretto** e in parte mediante **convenzioni** con soggetti abilitati ai quali verranno assegnate in gestione porzioni di patrimonio; i soggetti abilitati alla stipula di convenzioni con i fondi pensione sono le Banche, le Compagnie di Assicurazione, mediante ricorso al solo ramo VI, e le Società di Gestione del Risparmio (SGR), sia italiane, sia con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.

I fondi pensione potranno inoltre sottoscrivere o acquisire direttamente: **a) azioni o quote di società immobiliari** nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti previsti dal successivo comma 13; **b) quote di fondi comuni immobiliari chiusi** e quote di **fondi mobiliari chiusi**, secondo i criteri di ripartizione del rischio previsti dal comma 11, e comunque in misura non superiore al 20% del proprio patrimonio e al 25% del capitale del fondo chiuso.

Nella scelta degli investimenti (**comma 11**) gli organi amministrativi del fondo si devono attenere ai “*criteri di individuazione e ripartizione dei rischi*” stabiliti dal decreto 703/96 del Ministro dell’Economia, (→ si veda capitolo 4) che prevede i criteri e la tipologia delle attività finanziarie, con i rispettivi limiti massimi, nelle quali i fondi pensione possono investire le risorse e le regole da osservare in materia di “conflitti di interesse” che possono riguardare i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori) e i soggetti gestori. In continuità con le citate previsioni il **comma 13**, oltre ha specificare che i fondi **non possono assumere ne concedere prestiti**, delimita le modalità di investimento precisando che: **a)** l’investimento in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, è consentito per un valore nominale non superiore al 5% del totale delle azioni o quote emesse dalla medesima società se la stessa è quotata nei mercati regolamentati, elevabile al 10% nel caso di società non quotata; l’investimento non deve comunque determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente. **b)** l’investimento massimo in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione (esempio: aziende aderenti al fondo pensione) o da questi controllati direttamente o indirettamente è ammesso nella misura massima del 20% e se il fondo pensione è di categoria (es: meccanici) non oltre il 30% delle risorse complessive del fondo pensione stesso.

**c)** i limiti sopra citati si riducono ancora quando il fondo pensione ha tra gli iscritti i dipendenti di una determinata impresa; in questo caso l’investimento nella predetta impresa o in aziende appartenenti al medesimo gruppo non può superare rispettivamente il 5% e il 10% del patrimonio del fondo medesimo. Questa innovazione è dovuta al recepimento della direttiva comunitaria 2003/41/CE relativa “alle attività ed alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)”.

Per quanto riguarda la gestione delle *prestazione pensionistiche erogate sotto forma di rendita periodica*, i **commi 3 e 4**, i fondi provvedono mediante la stipula di convenzioni con una o più imprese di assicurazione elencate nel decreto legislativo 209/2005 (codice delle assicurazioni). Va precisato che i fondi pensione restano titolari delle medesime prestazioni e dei rapporti con gli iscritti; il nuovo testo, al fine di rendere più competitiva l’offerta di gestione delle rendite amplia rispetto al 124/93 consentendo la convenzione con più assicurazioni. I fondi pensione possono altresì essere autorizzati dalla Covip ad erogare *direttamente le rendite*; in questo caso devono affidare la gestione finanziaria ai soggetti abilitati sopra elencati con i quali dovranno stipulare apposite convenzioni. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti dimensionali del fondo e cioè dal numero di iscritti, dalle consistenze patrimoniali, dalle riserve tecniche, dalla composizione delle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la trasformazione dei montanti in rendita, nonché alla stipula di convenzioni assicurative contro il rischio di sopravvivenza oltre la vita media; questi requisiti verranno fissati da un decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dell’Economia, su proposta della stessa Covip. I fondi autorizzati dovranno presentare alla Commissione di vigilanza, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico con proiezioni non inferiori a 15 anni. Infine il **comma 5**, prevede che per le forme pensionistiche in regime di prestazioni definite (ancora non ce ne sono) e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza (le garanzie collaterali) devono essere stipulate convenzioni con imprese di assicurazione.

A maggiore tutela degli iscritti tutte le risorse affidate ai fondi pensione, ad esclusione di quelle destinate alle prestazioni definite, alle polizze collaterali, alle prestazioni con garanzia del capitale che confluiranno nel bilancio delle compagnie di assicurazione, devono essere affidate ad una **banca depositaria** che verrà scelta dagli amministratori. (➡ si veda il capitolo 4)

Per la stipula delle convenzioni riguardanti la gestione delle risorse, l'erogazione delle rendite, le gestioni a prestazioni definite nonché le altre prestazioni assicurative e la banca depositaria, (**commi 6,7,8**) gli organi amministratori del fondo richiedono offerte omogenee e raffrontabili tra loro, nella formula della pubblicità notizia su almeno due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, per ogni tipologia di prodotto (assicurativo o finanziario) ad almeno tre soggetti diversi che non appartengano al medesimo gruppo; in base al nuovo decreto, non è più necessaria la gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione in convenzione del "service amministrativo" (la gestione contabile del fondo e l'amministrazione della posizione degli iscritti). I requisiti patrimoniali minimi per poter offrire le prestazioni gestionali ai fondi pensione sono definiti dalle rispettive autorità di vigilanza che conservano tutti i poteri di controllo su di essi.

Nelle convenzioni gli organi del fondo precisano: **a)** che in ogni caso i diritti di voto restano attribuiti al fondo stesso; **b)** le "linee di indirizzo" dell'attività di gestione, che dovranno essere compatibili con i criteri di ripartizione del rischio indicati dal decreto del ministero del Tesoro e dai limiti agli investimenti previsti nel regolamento del fondo e le modalità con le quali potranno essere successivamente modificati tali indirizzi; in questa fase possono essere previste dal fondo *linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR* anche con riferimento alle previsioni di cui al successivo articolo 8, comma 9; **c)** i termini e i modi per il "recesso" e quindi il trasferimento dei patrimoni ad altro gestore, prevedendo in ogni caso l'attribuzione al fondo della titolarità del patrimonio e il conseguente diritto di voto. (➡ vedasi cap 3 fondi negoziali)

In tema di service amministrativo, il comma 2, prevede che gli enti gestori di previdenza obbligatoria, possono stipulare convenzioni con i fondi pensione per la raccolta automatizzata dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni, anche attraverso la costituzione di una società di capitali di cui devono però detenere la maggioranza. L'INPS ha già costituito una apposita società mentre l'INPDAP (l'ente dei pubblici dipendenti) sta approntando il service per i fondi complementari dei dipendenti pubblici. Mentre l'utilizzo delle enormi e collaudate reti di raccolta e erogazione delle prestazioni di questi enti potrebbe rivelarsi un grande vantaggio competitivo per l'intero sistema, il decreto ha invece opportunamente cancellato la possibilità per questi enti di gestire le risorse dei fondi attraverso l'ingresso nelle società abilitate, evitando frammistioni pericolose pubblico privato.

Le modalità di comunicazione dei risultati conseguiti (rendimenti e performance) nell'esecuzione dei mandati di gestione, di cui alle citate convenzioni, dovranno essere omogenee per tutti i soggetti convenzionati e redatte in base alle direttive emanate dalla Commissione, al fine di consentirne la massima comparabilità. Inoltre le forme complementari dovranno comunicare, nel rendiconto annuale, se e in che misura gli investimenti delle risorse e l'esercizio dei conseguenti diritti di voto hanno tenuto degli aspetti etici, sociali e ambientali.

### 2.5.2 *Autonomia, operatività diretta, titolarità del patrimonio e diritto di voto dei fondi pensione*

Il **comma 9**, in continuità con le modifiche apportate al testo precedente dalla legge 335/95, prevede l'attribuzione al fondo pensione della "**titolarità dei diritti di voto**" relativi ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità. Tuttavia, gli organi del fondo nel caso di stipula di convenzioni con soggetti abilitati alle "gestioni con garanzia della restituzione del capitale" o forme a "prestazione definita", possono decidere di delegare il diritto di voto a tali soggetti.

In questo caso le risorse affidate in gestione devono essere contabilizzate come patrimonio autonomo e separato, a valori di mercato e soprattutto non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli ai quali sono destinati (riserve per le prestazioni) e sono inaggregabili dai creditori del soggetto gestore. Il fondo può rivendicarli, anche in base all'articolo 103/1942 (rivendicazione e restituzione di cose mobili, anche in caso di fallimento).

Dall'analisi fin qui fatta emerge con chiarezza che i "fondi pensione" non sono più "scatole vuote" come potevano sembrare all'inizio del percorso legislativo, ma soggetti dotati di una grande autonomia, con una operatività potenzialmente rilevante sia in termini di gestione diretta delle risorse sia nelle scelta dei soggetti convenzionati (gestori finanziari e assicurativi, banca depositaria e service amministrativo) con potere di indirizzo e di controllo su tutte le attività sia di gestione finanziaria che amministrativa. Anzitutto in termini di gestione diretta i fondi possono potenzialmente superare il 50% del loro patrimonio (20% complessivo in fondi immobiliari e mobiliari chiusi (limite complessivo previsto dal citato DM 703/96) oltre all'investimento in società immobiliari senza limiti né sul patrimonio proprio del fondo pensione né su quello della società) scegliendo in maniera sufficientemente libera i soggetti nei quali investire. Per il restante patrimonio la scelta dei soggetti convenzionati è totalmente nelle disponibilità degli amministratori; pur considerando in questo come nel caso sopra citato, il limite di doversi attenere alle gare pubbliche e alle direttive ministeriali o della Commissione, la discrezionalità resta forte.

L'attribuzione della "titolarità del patrimonio" e il conseguente "diritto di voto" nelle assemblee delle società nelle quali sono state investite le risorse, garantisce forti connotazioni di investitore istituzionale e un reale potere. Gli amministratori o i gestori dei fondi pensione, come accade negli USA, parteciperanno come azionisti alle assemblee delle società in cui il fondo ha investito e in tale sede potranno esercitare, oltre che un controllo diretto, anche il diritto a intervenire nel dibattito ed esprimere con il voto il loro giudizio. Inoltre la facoltà accordata al fondo di investire le proprie risorse in azioni o quote emesse dalle aziende che contribuiscono al fondo pensione stesso (i datori di lavoro degli iscritti al fondo) fino ad un massimo del 20% e se trattasi di fondo di categoria (ad esempio la categoria dei chimici) fino al 30%, consente, mediante il diritto di voto, addirittura una forma di partecipazione diretta alla gestione dell'azienda.

Stabilito quindi che i fondi pensione divengono a tutti gli effetti importanti "investitori istituzionali", è utile in questa sede, sviluppare qualche considerazione sul tema del "*diritto di voto*" che si inserisce a pieno titolo anche nel dibattito sulla "tutela dell'azionariato di minoranza" e sulla *corporate governance* e presenta due aspetti: il primo di natura politica, il secondo di natura più operativa. La domanda che ci si pone è se sia più efficiente e democratico (nel senso di maggiore possibilità per i singoli di partecipare, tramite strumenti collettivi, al formarsi delle decisioni economiche) assegnare il diritto di voto ai fondi pensione o ai gestori finanziari? Due sono le scuole di pensiero. La prima che vede in tale "diritto" un potenziale fattore di sviluppo della "democrazia economica" e partecipativa dei soggetti che forniscono il capitale e la forza lavoro alle aziende in cui operano ed in generale,

all'intero sistema economico. Ciò tuttavia potrebbe significare che, attraverso gli organi del fondo pensione, (assemblea e C.d.A.) rappresentanti in modo paritetico dei datori di lavoro e dei lavoratori, si possa orientare e/o condizionare, mediante l'esercizio del voto in assemblea, le società in cui risultano investite le risorse del fondo, anche imponendo la nomina di qualche amministratore "vicino"; oppure stilare addirittura un elenco delle partecipazioni "desiderabili" fornito dagli stessi Consigli di Amministrazione dei fondi ai gestori.

Rispetto a questa ipotesi, i fautori dell'assegnazione del diritto di voto ai gestori vedono il rischio di un uso politico e consociativo del voto che lungi dal premiare l'efficienza e la redditività nel tempo dell'investimento, condizioni la partecipazione azionaria a motivi "sociali" (collegare ad esempio la permanenza dell'investimento al mantenimento e/o aumento dei livelli occupazionali o alla garanzia di posti di lavoro; realizzare insediamenti produttivi in determinate aree del Paese) o politici (l'investimento rientra in accordi più generali tra le parti sociali). Inoltre questa ulteriore forma di "rappresentanza" viene considerata dagli esponenti della scuola *liberal* "socialmente" poco significativa poiché i componenti degli organi collegiali del fondo verranno probabilmente nominati dalle più importanti parti sociali che hanno già tutte le opportunità ed i mezzi di pressione per "condizionare" la vita economica e politica del Paese; infine, si sostiene, i fondi potrebbero non avere la competenza per valutare analiticamente le varie opportunità di investimento mentre i gestori finanziari garantirebbero scelte più "neutre" e competenti, soprattutto nel caso di partecipazioni estere o di investimenti in aziende nazionali poco conosciute.

Sarebbe inoltre necessario stabilire se e in qual misura il fondo possa proporre schemi di *asset allocation* e se la decisione ultima di uscire dall'investimento debba spettare al gestore, in ogni caso, per motivazioni di redditività economica, o viceversa, agli organi del fondo e con quali motivazioni. Assegnare al C.d.A. del fondo la scelta delle aziende in cui investire e la decisione ultima di disimpegno dall'investimento, potrebbe creare confusioni di ruoli e soprattutto potrebbe mettere a rischio la finalità prima di un fondo pensione che è eminentemente di natura previdenziale e non di sostegno all'economia (compito già assegnato in passato, impropriamente alla previdenza di base).

Una soluzione potrebbe essere individuata nell'assegnare al gestore il ruolo della valutazione economica dell'investimento e quindi l'ultima decisione sull'uscita o sul mantenimento della partecipazione, mentre agli organi del fondo, (C.d.A.), a parità del profilo rischio/rendimento atteso, potrebbe essere consentito di esprimere scelte generali sulle politiche di investimento (in materia etica, ambientale, di salvaguardia degli interessi nazionali) o che contribuiscano allo sviluppo del tessuto produttivo con particolare riguardo alle realtà, anche locali, che alimentano il fondo con la propria contribuzione.

Il fondo aperto, sia nella forma "generica" (sottoscrivibile da tutti i soggetti che lo desiderino) sia in quella "dedicata" a particolari categorie di utenti e lavoratori o a ben identificati territori geografici, apparentemente sembra la soluzione migliore in quanto il soggetto istitutore del fondo e il gestore coincidono. L'unico interesse del soggetto istitutore è, o dovrebbe essere, quello di garantire l'eccellenza sia a livello di servizio al cliente che di performance orientando le proprie strategie solo a logiche di mercato in modo quindi "neutro" da fenomeni politici o sociali. Ciò porta a concludere che la formula del fondo aperto, almeno in prospettiva, possa risolvere in radice il problema anche perché la soluzione pur ragionevole sopra indicata, di affidare il diritto di voto al gestore lasciando al fondo una limitata agibilità in tema di allocazione delle risorse soprattutto a livello locale, presenta comunque i rischi legati ad una mediazione di interessi. Tuttavia, per onestà intellettuale, anche nel caso del fondo aperto si pone il problema della completa autonomia della società che istituisce il fondo dai gruppi che la controllano. Il sistema per tutta una serie di commistioni tra pubblico e privato e per la presenza di forti concentrazioni oligopolistiche,

presenta concreti rischi di interferenze che potrebbero perturbare corrette strategie di gestione.

Gran parte del successo dei fondi pensione dipenderà quindi dalla sensibilità delle parti sociali nell'interpretare il ruolo di garanti, e dal grado di autonomia e neutralità gestionale che sapranno esprimere i gestori finanziari. Tuttavia, la concorrenza tra i fondi, consentita dal nuovo decreto e le maggiori tutele in termini di vigilanza e di governance dovrebbe ridurre la rischiosità. All'iscritto rimane tuttavia una potente "arma": il *diritto di uscita*, cioè di poter trasferire la sua posizione da un fondo ad un altro quando ritenga che i suoi interessi non coincidono più con le strategie del fondo a cui si era inizialmente iscritto, sia esso di tipo negoziale o aperto.

## **2.6 Quanto si può versare ai fondi pensione?**

### **Finanziamento: le modalità di contribuzione, la devoluzione del TFR, le agevolazioni fiscali e il contributo di solidarietà (articoli 8 e 16)**

L'articolo 8, oltre a rendere più semplice il testo, accorpando in un solo articolo le modalità di contribuzione e la loro fiscalità, introduce innovazioni di grande portata volte ad agevolare fiscalmente la contribuzione; viene confermato il limite massimo di deducibilità pari a 5.164,57 € mentre è eliminato il vincolo al 12 % del reddito complessivo<sup>10</sup>, che limitava il versamento dei contributi, favorendo così anche i redditi medio bassi; nel caso dei lavoratori dipendenti, viene inoltre eliminato il vincolo che consentiva di dedurre i contributi fino ad un massimo del doppio del TFR versato che di fatto inibiva anche l'adesione fiscalmente agevolata su tutto il reddito annuo dichiarato alle forme pensionistiche individuali. Il testo, introduce la devoluzione del TFR nella forma esplicita o in quella del "silenzio assenso" e incentiva l'adesione ai fondi per i lavoratori di prima assunzione e per quelli già in quiescenza.

#### *2.6.1 Le modalità di contribuzione e le agevolazioni fiscali per i lavoratori e per le imprese; il contributo di solidarietà*

Il **primo comma** dell'articolo in oggetto definisce, in funzione delle diverse tipologie di lavoratori, **le modalità di finanziamento delle forme pensionistiche** complementari che possono essere attuate: per i *lavoratori dipendenti*, mediante il versamento di **contributi a carico del lavoratore stesso, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando**; per i lavoratori cosiddetti "*parasubordinati*", titolari di rapporti di collaborazione a progetto o coordinata e continuativa che si concretizzano in una prestazione prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, mediante il versamento di contributi a carico dei lavoratori ed eventualmente del committente; per i *lavoratori autonomi* e per i *liberi professionisti*, mediante contribuzioni a carico degli stessi soggetti. Infine viene precisato che per i soggetti diversi dai titolari di redditi di lavoro o d'impresa (ad esempio redditi da terreni e fabbricati) e per quelli fiscalmente a carico di altri, (casalinghe, figli ecc) il finanziamento ai fondi pensione è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

---

<sup>10</sup> In sede di stesura del decreto non è stato possibile, per vincoli di bilancio pubblico, ripristinare l'originaria norma prevista dal decreto 124/93 così come modificato dalla 335/95 e dalla successiva norma di attuazione, ed eliminata dalla riforma Visco, che prevedeva la possibilità per i lavoratori inseriti nel metodo contributivo di versare un ulteriore importo pari al 10% del reddito eccedente il massimale contributivo (attualmente pari a circa 85.000 €) fino a un tetto di circa 177.000 € (9.170 € di contribuzione aggiuntiva massima). Tale norma dovrebbe essere al più presto ripristinata per meglio garantire i soggetti inseriti nel meno favorevole sistema contributivo.

Il **secondo comma** che specifica più dettagliatamente le modalità e l'entità delle contribuzioni, si apre con un enunciato di portata generale prevedendo *“la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico”*. In relazione alle tipologie di lavoratori indicate al precedente comma, precisa che: *per i lavoratori dipendenti*, che aderiscono ai fondi contrattuali o ai fondi aperti, sulla base di una adesione collettiva, l'ammontare minimo della contribuzione, a carico del lavoratore stesso e del datore, può essere fissato dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali e calcolato in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utilizzata per il calcolo del TFR, oppure ancora con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa. In generale, il livello della contribuzione a carico di lavoratori e datori viene calcolato in percentuale della *“retribuzione annua lorda”* (RAL). Gli accordi fra soli lavoratori (nell'area del lavoro dipendente non si sono ancora verificati) determina il livello minimo delle contribuzioni a carico degli stessi.

Per i *lavoratori autonomi o liberi professionisti*, il finanziamento è calcolato in cifra fissa oppure in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.

Per i *soci lavoratori di cooperative*, il contributo è definito, a secondo che siano soci non dipendenti o soci dipendenti nello stesso modo dei lavoratori autonomi e dipendenti. (figura 2.11)




Figura 2.11

Relativamente ai *dipendenti pubblici* il **comma 3**, stabilisce che i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto. (per la specificità delle procedure contributive ➡ vedasi successivo punto 2.6.5)

Completa il quadro delle possibili modalità di finanziamento delle forme pensionistiche, la norma contenuta al **comma 12**, che amplia la platea dei beneficiari, finora circoscritta ai soli destinatari della legge n° 565/96 (persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, iscritti al fondo INPS; in sintesi le casalinghe) a tutti i soggetti partecipanti alla complementare. Il finanziamento dei fondi pensione può essere attuato mediante il versamento, con cadenza trimestrale, dell'ammontare degli sconti o abbuoni accantonati a seguito di acquisti, effettuati dall'iscritto, mediante moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati. Il pagamento dei contributi è delegato dall'iscritto al centro servizi o all'azienda di credito emittente la *“carta di*

pagamento”. Affinché questa forma di contribuzione sia regolare occorre che il soggetto titolare della posizione pensionistica sia lo stesso che ha conferito la delega al centro servizi convenzionato. In pratica la norma consente di contribuire ai fondi pensione attraverso gli sconti ottenuti sugli acquisti; pur essendo ben regolata anche sotto il profilo fiscale (gli sconti non costituiscono reddito per il beneficiario e sono deducibili dai ricavi dei centri vendita convenzionati) e innovativa, questa formula non è molto diffusa soprattutto per le difficoltà organizzative relative ai convenzionamenti e per la complessità della gestione. Le forme pensionistiche che vorranno adottare questa ulteriore forma di finanziamento dovranno esplicitarla nei regolamenti e nelle schede informative.

Il **comma 4**, prevede che i contributi, versati alle forme di previdenza complementare cui il lavoratore o il percettore di redditi diversi o il soggetto a carico risultano iscritti, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali, **sono deducibili dal “reddito complessivo”**, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) per **un importo non superiore a 5.164,57 € annui**. In tale somma, nel caso dei lavoratori dipendenti sono ricompresi sia i contributi a carico del lavoratore stesso che quelli a carico del datore, e così nel caso dei parasubordinati (contributo lavoratore e committente); sono inoltre compresi nel limite dei 5.164,57 € anche i contributi versati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del TUIR (fondi non configurati con patrimonio separato che possono essere in monte o suddivisi in conti individuali per ogni singolo beneficiario). Viene quindi definitivamente eliminata, in continuità con il decreto 47/00, la norma prevista dall’originario decreto 124/93, rimodulato dalla legge 335/95, che prevedeva una suddivisione in parti uguali dell’entità della contribuzione a carico del lavoratore e del datore. A riguardo dei lavoratori dipendenti, le quote di TFR conferite alle forme pensionistiche complementari sono aggiuntive rispetto al limite di deducibilità; la circolare n. 29/E/2001 dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che le quote di TFR conferite a forme pensionistiche complementari non sono configurabili come contributi. (figura 2.12)

---

---

**AMPLIAMENTO DEL LIVELLO DI DEDUZIONE FISCALE**  
(AGEVOLAZIONI PER I TITOLARI DI REDDITI BASSI E MEDIO BASSI)

- La deducibilità si applica sul “reddito complessivo”
- Possibilità, per tutti, di deduzione fiscale fino a 5.164,57 € indipendentemente dal reddito più la quota di TFR per i lavoratori dipendenti
- Eliminazione del limite del 12% del reddito complessivo per la determinazione dell’entità del contributo
- Eliminazione del riferimento al TFR versato alle forme pensionistiche collettive, ai fini della deduzione fiscale per i redditi da lavoro dipendente

70

Figura 2.12

La deduzione viene applicata sul reddito complessivo del soggetto, a formare il quale concorrono anche le contribuzioni alla previdenza complementare, comprese quelle del datore di lavoro o committente; il datore di lavoro li scomputa come oneri deducibili in sede di applicazione della ritenuta fiscale sul reddito da lavoro; se al reddito da lavoro concorrono altri redditi sarà il lavoratore stesso, in sede di dichiarazione, a effettuare il conguaglio.

“Il decreto” ribadisce i contenuti della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 47/2000, che, ai fini della contribuzione previdenziale complementare è passata dal concetto di reddito da lavoro/impresa a quello di **“reddito complessivo”** rendendo tale contribuzione fiscalmente più conveniente; inoltre l’ampiamiento della base imponibile ha esteso l’agevolazione fiscale anche a quei soggetti, non titolari di reddito da lavoro (es. titolari di redditi fondiari), incentivando, così, il loro ingresso nel mondo della previdenza complementare. La *figura 2.13* illustra le tipologie di redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.



Figura 2.13

Se il comma 4 ha precisato in modo semplice il trattamento fiscale a cui sono assoggettate le contribuzioni, il **successivo articolo 16**, ribadisce che *tutti gli elementi che compongono la retribuzione*, così come specificati dall’articolo 12 della legge n° 153/1969, *anche se destinati alla previdenza complementare, sono assoggettati alla contribuzione previdenziale ordinaria* (l’aliquota di versamento varia in funzione delle diverse tipologie di lavoratori) nel regime obbligatorio di appartenenza. Ad esempio il lavoratore dipendente che versa 1.000,00 € a suo carico, pagherà su questo importo il 9,20% circa di contribuzione all’Inps.


Invece per i contributi a carico del datore di lavoro o committente, diverse dal TFR, e destinate al finanziamento della previdenza complementare, lo stesso comma 4 dell’articolo 8, precisa che usufruiscono delle agevolazioni previste all’articolo 16; in pratica i versamenti a carico del datore anziché essere assoggettati alla contribuzione previdenziale obbligatoria (pari a circa il 23% della RAL) sono sottoposti al **“contributo di solidarietà”** in misura pari pari al **10%**.

Il flusso di questa contribuzione di solidarietà va a finanziare: **a)** un apposito **“fondo di garanzia”** istituito all’interno della gestione prestazioni temporanee dell’Inps, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento, da parte dei datori di lavoro, che si trovano in stati di crisi (sottoposti a procedura fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata ai sensi della legge n° 80/92). E’ simile al fondo di garanzia per l’erogazione del TFR che viene finanziato con lo 0,20% delle retribuzioni. **b)** un importo di 3 milioni di euro è destinato ad ulteriore finanziamento della Covip a copertura dei nuovi compiti che le sono stati assegnati.

Poiché *i versamenti sono liberi*, è possibile che gli aderenti versino nell’anno somme superiori a quelle fiscalmente deducibili; in questo caso l’iscritto, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, comunica alla forma pensionistica complementare a cui è iscritto **l’importo dei contributi che non è stato dedotto** nella dichiarazione dei redditi. In questo modo tali contributi, non agevolati in fase di versamento, non verranno tassati al momento dell’erogazione delle prestazioni.

Relativamente ai contributi versati a favore dei **sogetti fiscalmente a carico** la deduzione, nel limite sopra stabilito (5.164,57 €) spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico (es moglie o figli) per l'ammontare non dedotto dai soggetti stessi. Più semplicemente, il soggetto a carico può dedurre dall'eventuale proprio reddito le somme destinate ad un fondo complementare, e nel caso in cui l'importo del contributo sia superiore al proprio reddito, la persona a cui è a carico potrà dedursi la rimanente parte.

Resta fermo che la somma eventuale dei contributi versati sulla posizione del soggetto a carico e sulla posizione propria è deducibile nella misura massima di 5.164,57 €. (esempio: un padre può versare sul proprio fondo pensione 3.000,00 € e i rimanenti 2.164,57 versarli sul fondo del figlio, il quale, in base ai propri redditi, potrà fare ulteriori versamenti). (figura 2.14)



Copyright di Alberto Brambilla, riproduzione vietata.

Figura 2.14

Il sistema fiscale italiano prevede la “doppia progressività”: i redditi vengono tassati nel loro complesso per cui più sono elevati e più imposte pagano; ma al crescere del reddito aumenta anche l'aliquota fiscale e si azzerano le agevolazioni, le detrazioni per soggetti a carico, gli assegni familiari e le deduzioni; oltre i 70.000 € un single sopporta una tassazione superiore al 50% considerando che poi su tutti gli acquisti paga l'IVA in media pari al 20%. Nell'ambito della previdenza complementare il vantaggio fiscale aumenta quindi al crescere del reddito, anche se rispetto al passato e relativamente ai cosiddetti “vecchi iscritti”, i limiti di versamento restano modesti. La tabella indica le aliquote IRPEF sui redditi. (figura 2.15)

**LE ALIQUOTE IRPEF '07**

FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQUOTA %
Fino a 15.000	23
da 15.000 a 28.000	27
da 28.000 a 55.000	38
da 55.000 a 75.000	41
oltre 75.000	43

Le aliquote esposte non includono l'eventuale addizionale comunale (max 0,40%).

Le caratteristiche generali

Copyright di Alberto Brambilla, riproduzione vietata.

Figura 2.14

## 2.6.2 Le modalità esplicite e tacite di conferimento del TFR; “il silenzio assenso”

In applicazione alle previsioni dell'articolo 1, comma 2 lett. e) numeri 1 e 2, della legge delega n. 243/04, il **comma 7**, ha previsto il conferimento del TFR maturando alle forme complementari oltre che in modo **esplicito**, anche mediante il “**silenzio assenso**” indicando che tale conferimento deve avvenire con **cadenza almeno annuale** e che il conferimento dello stesso comporta **l'adesione alla forma pensionistica** alla quale il TFR è stato versato, senza che ciò, tuttavia, comporti l'obbligo del versamento di ulteriore contribuzione a carico del lavoratore.

- **La modalità esplicita** prevede che il lavoratore, nel termine dei **sei mesi** dalla data di prima assunzione, (o nei 6 mesi dal 1/1 al 30 giugno 2007, per i già assunti) **può conferire, l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare da lui stesso prescelta tra quelle che si sono già adeguate alle norme del decreto e alle direttive della Covip.**

La grande novità della norma consente quindi per la prima volta anche ai lavoratori dipendenti di scegliere liberamente il fondo a cui far affluire il TFR, sia esso aperto o realizzato mediante contratto di assicurazione, senza che il datore di lavoro si possa opporre; al massimo potrà rifiutarsi, sulla base delle previsioni contenute nel decreto (art. 8, comma 10)<sup>11</sup> di versare il contributo a proprio carico a un fondo diverso da quello previsto dal contratto di categoria di appartenenza se non è intervenuto, ovviamente, un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a uno o più fondi pensione, oppure un accordo individuale tra datore e lavoratore.

**In alternativa** può decidere di lasciare immutata la propria situazione e mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, sapendo che tale decisione potrà sempre essere successivamente revocata consentendo al lavoratore di far confluire il TFR maturando (dal momento della scelta) ad una forma pensionistica da lui stesso prescelta.

Il comma 7, del successivo articolo 23, precisa che il termine di 6 mesi per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto, decorre dal 1/1/07. La manifestazione esplicita della propria volontà si sostanzia con una comunicazione al datore di lavoro anche mediante compilazione del documento che dovrà essere inserito in busta paga.

**A seguito delle previsioni contenute nella legge finanziaria per il 2007, che modificano in parte il decreto, nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR in azienda, si avranno due casi: se l'azienda ha meno di 50 dipendenti (calcolati in unità di lavoro; quindi due part time, ad esempio, fanno una unità) il TFR resta presso il datore mentre se occupa oltre 50 unità detto flusso viene versato presso il fondo gestito dall'INPS. (figura 2.16)**

---

<sup>11</sup> La previsione “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti di lavoro” è una forzatura, pretesa dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, del contenuto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, della delega che, esaminando i relativi atti parlamentari delle competenti Commissioni di Camera e Senato, voleva affermare l'esatto opposto; infatti nell'affermare “qualora il lavoratore abbia diritto al contributo del datore di lavoro ..” non lo si voleva certo legare ai contratti tant'è che al successivo punto 4, la medesima delega prevede “l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare”. Il “qualora” significava semplicemente e in corretto italiano che se il lavoratore è dipendente e i contratti di lavoro prevedono una contribuzione anche a carico del datore, tale contribuzione deve affluire (essendo somme che il contratto ha destinato al lavoratore aderente alle forme pensionistiche) dove vuole il lavoratore stesso.



Figura 2.16

- **La modalità tacita:** nel caso in cui il lavoratore, nei sei mesi di tempo indicati, **non esprima alcuna volontà, (silenzio-assenso)** a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi il datore di lavoro **dovrà conferire il TFR maturando** dei propri dipendenti **“silenti”** alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi, anche territoriali, salvo sia stato realizzato un accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e) numero 2, della legge delega 243/04<sup>12</sup>; in questo caso tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale. (figura 2.17)

Il testo ai successivi numeri **2) e 3) della medesima lettera b)**, al fine di dare certezza all'operatività del datore di lavoro si precisano nel dettaglio le casistiche che si potrebbero verificare: nella prima si stabilisce che in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito (ci possono essere lavoratori iscritti ai fondi contrattuali e altri che si iscrivono ad un fondo previsto dall'accordo aziendale, ai quali fondi l'azienda già contribuisce e versa il TFR) il TFR maturando, salvo un diverso accordo aziendale, è trasferito a quella (forma) alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. *Si palesa in questa fattispecie la possibilità di un “ulteriore ampliamento” di un accordo aziendale precedentemente sottoscritto e che aveva efficacia solo per i soggetti firmatari dello stesso; si potrebbe infatti prevedere una “appendice”, sottoscrivibile anche da quei lavoratori che in precedenza non avevano aderito al contratto aziendale e che limitatamente al TFR, ne preveda la destinazione al fondo indicato nel medesimo contratto.*

<sup>12</sup> E' ormai opinione consolidata, visti anche gli atti parlamentari relativi alle discussioni nelle competenti Commissioni Lavoro di Camera e Senato, che la legge delega n. 243/04 non ha operato alcuna scelta nella gerarchia dei fondi a cui indirizzare il TFR dei silenti; l'aver messo al primo posto i fondi promossi dalle Regioni è dipeso dall'ordine di approvazione dei vari emendamenti. Il richiamato articolo 3, comma 1, lettera a) del 124/93, include tutti i contratti collettivi, anche quelli aziendali, lasciando libertà sul punto al legislatore delegato che ha perfezionato, al medesimo articolo, il contenuto relativo al “contratto aziendale”, precedentemente limitativo.



Figura 2.17

La seconda prevede che in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista dal successivo articolo 9, e istituita presso l'INPS. Si tratta ovviamente di un caso molto residuale poiché dovrebbero mancare sia gli accordi di qualsiasi tipo sia tutte le forme complementari.

Il decreto, nel corposo **comma 7**, indica anche la casistica a cui si devono attenere i **lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993**, e per i quali il decreto 124/93, prevedeva la possibilità di aderire ai fondi pensione attraverso il conferimento parziale del TFR: **a)** se *risultano iscritti* alla data di entrata in vigore del presente decreto a forme pensionistiche complementari **in regime di contribuzione definita**<sup>13</sup>, possono scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, o dalla **data di nuova assunzione se successiva**, (evento verificabile nel caso di temporanea disoccupazione) se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, oppure conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito; in caso di silenzio, il TFR verrà conferito alla forma a cui sono già iscritti. **b)** Qualora, invece, *non risultino iscritti*, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro 6 mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, ad una forma pensionistica complementare.

Anche per i non iscritti, nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica il conferimento totale del TFR secondo le regole del “silenzio-assenso”.

Le previsioni relative ai soggetti già iscritti alla previdenza obbligatoria, anche sulla scorta delle indicazioni emerse in sede di discussione con le *parti sociali* firmatarie dell'*avviso comune* inoltrato al Governo nel 2005, tendono a non penalizzare i soggetti assunti prima dell'entrata in vigore del decreto 124/93 e che si sono iscritti alle forme complementari

<sup>13</sup> Opportunamente viene precisato che la norma si riferisce alle sole forme a *contribuzione definita*, escludendo quelle a *prestazione definita* per le quali la predetta prestazione è calcolata sulla base dei soli contributi versati dal lavoratore e dal datore; in tali forme il TFR non produrrebbe alcun miglioramento della prestazione e versarlo sarebbe quindi oltre che inutile, dannoso per il lavoratore.

collettive successivamente; infatti il 124/93, prevedeva il conferimento totale del TFR per i soggetti di prima assunzione posteriore a tale data, mentre per quelli già in servizio era possibile l'adesione ai fondi pensione con la parziale devoluzione del TFR. (figura 2.18)



Figura 2.18

### 2.6.3 Informazione, tutela dei silenti e libertà di adesione, per una scelta consapevole

Aderendo anche alle condizioni poste nei pareri resi dalle citate Commissioni parlamentari, il decreto prevede una gamma di tutele a favore dei lavoratori: **a)** con l'intento di dare la massima informazione possibile ai lavoratori, **il comma 8**, stabilisce che prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori che risultano già assunti in quel momento o contestualmente alla nuova assunzione se successiva, una adeguata informativa scritta sulle diverse scelte disponibili; inoltre trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando relativamente ai dipendenti già in servizio e alla scadenza del quinto mese successivo alla assunzione per i nuovi dipendenti, nei confronti dei lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà il datore di lavoro deve provvedere a fornire una seconda informativa scritta volta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. A tal fine i lavoratori riceveranno, attraverso avvisi e allegati in busta paga, le informazioni sia in materia di previdenza complementare sia sulle diverse forme pensionistiche a cui possono aderire e quindi sulle possibili destinazione del TFR in caso di silenzio.

Sempre in materia di informativa, una volta avvenuto il conferimento tacito del TFR, la forma pensionistica a cui è affluito dovrà inviare al lavoratore la *lettera di conferma dell'adesione*, e la documentazione di legge, comprendente la nota informativa, le schede sintetiche i documenti statutari o regolamentari e ogni altra notizia che consenta all'iscritto di comprendere il funzionamento del fondo pensione cui risulta iscritto; l'informativa dovrà inoltre indicare all'iscritto la possibilità di fruire dell'eventuale contributo del datore di lavoro, sulla base dei contratti collettivi di riferimento e subordinatamente al versamento del contributo a carico dello stesso lavoratore, nonché la modulistica per la contribuzione volontaria e per la scelta o variazione delle linee di investimento.

**b)** il successivo **comma 9**, al fine di offrire le massime garanzie di redditività e di tutela dai rischi di investimento, stabilisce, nel caso di conferimento tacito del TFR, che gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedano linee di investimento tali da

garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. ➤ Per approfondimenti e considerazioni si rimanda ai paragrafi 2.2.1, 2.5, e capitolo 5.

c) il **comma 10** specifica che l'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento del TFR, tacito o esplicito, non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Tuttavia la norma introduce un **“grado di libertà”** importante nella scelta della forma pensionistica che prefigura un vero e proprio **“contratto individuale”**; infatti il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi, comunicando al datore di lavoro sia l'entità del contributo sia la forma prescelta alla quale dovrà essere versato il contributo; il datore di lavoro può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito. Nel caso in cui non si realizzi tra il datore e il lavoratore un accordo individuale, è previsto che se il lavoratore, oltre al TFR, intende contribuire ad una forma complementare e per contratto o accordo collettivo anche aziendale ha diritto anche al contributo del datore, detto contributo deve confluire nella forma scelta dal lavoratore stesso nei limiti e con le modalità previste dai citati contratti e accordi. (figura 2.19)

*La norma in questo caso presta il fianco a critiche in tema di libertà personali e di concorrenza. Mentre il decreto lascia ampia libertà di scelta per tutti i lavoratori autonomi, liberi professionisti e parasubordinati, pone vincoli ai soli lavoratori dipendenti che, in assenza di contratti aziendali o dei citati accordi individuali liberamente stipulati, devono aderire, per poter usufruire del contributo del datore di lavoro, ai fondi previsti dagli accordi sindacali; sicchè se un lavoratore opera nel comparto meccanico non avrà altra scelta che l'adesione al fondo di categoria, salvo decida di non aderire alla previdenza complementare. In questo caso anche il “mercato” viene falsato poiché nei fatti non esiste la “concorrenza” tra le diverse forme complementari auspicata dalla legge delega; su questo è bene che rifletta “l'Autorità Antitrust”, tanto più che il successivo articolo 14, al comma 6, prevede che anche le possibilità di trasferimento (portabilità) della posizione siano assoggettate a detti contratti.*

*Una interpretazione letterale della norme potrebbe produrre quale effetto, l'iscrizione “a vita” al fondo di categoria, evento difficilmente conciliabile con le libertà individuali tutelate anche dalla Costituzione.*

---

---

#### NUOVE LIBERTA' DI SCELTA IN FASE DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE

- **Accordo individuale (art.8, comma 10) ed adesioni individuali verso una pluralità di prodotti previdenziali offerti dal mercato**
- **Utilizzo dell'Accordo aziendale per l'individuazione della forma pensionistica complementare per le micro e p.m.i.**
- **Ampliamento del livello di deduzione fiscale per i titolari di redditi bassi e medio bassi**
- **Ciascun aderente potrà contribuire a più forme pensionistiche complementari**
- **All'interno della stessa forma pensionistica sarà possibile investire le contribuzioni in diverse linee di investimento**
- **Possibilità che le forme di previdenza complementare attivino linee di investimento comparabili con il tasso di rivalutazione del TFR**

Figura 2.19

66

Infine, sempre con l'intento di favorire scelte consapevoli e consentire agli iscritti di costruirsi un investimento con un profilo di rischio – rendimento adeguato alle proprie aspettative, aderendo altresì alla specifica condizione posta nel parere reso dalle Commissioni Parlamentari, la norma dà la possibilità di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento, all'interno della medesima forma pensionistica, e la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee. Le forme pensionistiche dovranno, sulla base delle direttive della Covip, disciplinare tali facoltà negli statuti e nei regolamenti.

Il decreto non esclude la possibilità di **contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica** complementare. E' una ipotesi che potrà riguardare coloro che hanno due o più rapporti di lavoro che consentono l'accesso ai fondi pensione, oppure i lavoratori dipendenti iscritti ai fondi negoziali, a seguito di accordi o contratti collettivi, ai quali versano le contribuzioni minime previste; questi lavoratori potrebbero aderire ad altra forma pensionistica al fine di migliorare il loro tasso di sostituzione complessivo e per beneficiare totalmente delle agevolazioni fiscali ma anche per diversificare il rischio "gestore". A queste forme "aggiuntive" potrebbero essere versati i contributi residui fino alla concorrenza del plafond di deducibilità pari a 5.164,57 €. Nell'esercitare questa opzione si dovrà valutare attentamente il livello dei costi connessi alla iscrizione a più forme e le opportunità positive insite in tale scelta. (figura 2.20)



Figura 2.20

#### 2.6.4 Gli incentivi per i giovani di prima occupazione e le agevolazioni per i lavoratori già pensionati

\* per i giovani di prima occupazione

Tra le novità introdotte dal decreto la disposizione contenuta nell'art. 8, **comma 6**, prevede per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto, agevolazioni nelle modalità di contribuzione al fine di incentivare l'adesione ai fondi pensione che finora è stata assai modesta nonostante siano proprio i giovani i più "bisognosi" di previdenza complementare.

In pratica tenuto conto che all'inizio dell'attività lavorativa le disponibilità economiche sono in generale scarse, è consentito ai giovani che aderiranno alla previdenza complementare,

limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione a tali forme pensionistiche, di versare contributi anche modesti; tuttavia nei venti anni successivi al quinto anno di iscrizione, potranno dedurre dal reddito complessivo, la differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro (5.164,57 € moltiplicati per 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione per un quota non superiore a 2.582,29 euro annui eccedente il limite generale stabilito dalla legge di 5.164,57 €.

\* *per i pensionati*

Il legislatore, seguendo il più generale disegno volto a favorire la più ampia adesione alle forme di previdenza complementare e a migliorare i livelli di copertura previdenziale, ha introdotto un elemento di novità nel sistema vigente in favore dei soggetti in quiescenza.

Il comma 11, disciplina la possibilità per i soggetti già pensionati di continuare volontariamente a contribuire alle forme di previdenza complementare anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, (in generale all'età di 65 anni) a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, potendo successivamente decidere "autonomamente" il momento in cui interrompere le contribuzioni e godere della prestazione pensionistica complementare.

#### *2.6.5 dipendenti pubblici: modalità di partecipazione e di versamento ai fondi pensione*

Le indicazioni della legge delega 243/04 che all'articolo 1, comma 2, lettera p), prevedeva di estendere i principi e criteri direttivi in materia di fondi pensioni validi per la generalità dei lavoratori, anche ai dipendenti pubblici, non ha trovato applicazione nel decreto in oggetto; infatti il comma 6 dell'articolo 23, esattamente come accadde in passato, dispone che fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione della citata lettera p), ai dipendenti della pubblica amministrazione, si applica "integralmente" la previgente normativa.

*Vista l'anticipazione nell'entrata in vigore del decreto al primo gennaio 2007, si renderebbe urgente quanto meno equiparare l'intera normativa, al netto della annosa tematica relativa al TFR che vedremo subito, soprattutto in relazione ai profili della libertà di scelta del fondo, alle nuove agevolazioni fiscali (fase di contribuzione e prestazioni) e alle flessibilità in tema di anticipazioni e riscatti, provvedendo altresì a dare soluzione, pro rata, alla questione TFS.*

Due sono i motivi per cui ormai dal lontano 1996 non si riesce ad effettuare l'equiparazione dei pubblici in materia di TFR; il primo è un problema di finanza pubblica, per cui lo Stato, non si può (vuole) caricare i costi annuali della quota di TFR che verrebbero indirizzati ai fondi pensione (cosa che si sarebbe potuta fare, se ci fosse stata buona volontà di sindacati e Aran, nel corso dei rinnovi contrattuali degli ultimi 10 anni); il secondo, nonostante la legge lo consenta, i dipendenti pubblici non esercitano il diritto di trasformare il loro TFS<sup>14</sup> in TFR

---

<sup>14</sup> Per TFS si intende "l'indennità di buonuscita" degli statali (dipendenti civili e militari dello Stato); "l'indennità premio di servizio" per i dipendenti del comparto enti locali e sanità; "l'indennità di anzianità" per i parastatali; il TFS ed altri trattamenti analoghi, diversamente denominati, sono calcolati sulla base dello stipendio complessivo (comunque denominato) e della indennità integrativa speciale spettanti alla data di cessazione dal servizio e sono erogati dall'Inpdap (l'ente previdenziale dei pubblici dipendenti). **1)** L'indennità di buonuscita è pari a 1/12 dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo (l'ultimo mese), comprensivo dell'indennità integrativa speciale (simile alla vecchia indennità di contingenza dei privati, da molto tempo soppressa, che consiste in una componente dello stipendio legata al recupero dell'inflazione) e della tredicesima mensilità, **moltiplicato per il numero di anni di servizio utile**; è ovvio che se in prossimità della pensione,

*per il semplice motivo che il primo è più generoso del secondo.* Rispetto al primo problema anziché pianificare le soluzioni possibili in un arco temporale ragionevole, si è inventato di tutto persino la “cartolarizzazione”<sup>15</sup> del TFR (che fortunatamente non ha avuto seguito); invece la soluzione trovata è, come sempre, a debito, a scapito della stabilità finanziaria e delle generazioni future; infatti lo Stato non accantona neppure figurativamente le somme del TFS, dando mandato all’INPDAP di calcolarle ed erogarle al momento della cessazione del rapporto del lavoro e provvedendo, ogni anno, a coprire tali uscite con stanziamenti in legge finanziaria. *Quanto al secondo problema basterebbe una legge dello Stato che applicando il criterio del pro rata, trasformi le varie indennità di fine rapporto in TFR, creando finalmente, come si è fatto per il regime pensionistico, regole uguali per tutti i lavoratori sia pubblici sia privati. Questo coraggio lo si è avuto per il TFR maturando dei privati, (o al fondo pensione o all’Inps) ma non l’ha avuto nessuno dei due schieramenti politici, per i pubblici, forse troppo condizionati dalle potenti organizzazioni sindacali.*

Pertanto la situazione attuale è la seguente: per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato, successivamente alla data del 31/12/2000 (la 335/95 prevedeva l’obbligo del TFR per le assunzioni decorrenti dal 1/1/96), è prevista l’applicazione del TFR; per il restante personale (la stragrande maggioranza), rimane il TFS, salvo il diritto di opzione per la trasformazione in TFR, esercitato finora da pochissimi.

\* *le modalità di contribuzione dei dipendenti pubblici*

Come abbiamo visto la nuova normativa non verrà applicata ai pubblici i quali potranno quindi aderire ai soli fondi pensione di comparto di tipo negoziale (nessuna altra libertà di scelta); inoltre non si applicano le regole del conferimento tacito o esplicito del TFR.

Per coloro che decidono di aderire alla previdenza complementare, il finanziamento al fondo avviene *mediante contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, calcolata in percentuale della retribuzione.* Per gli assunti dopo il 31/12/2000 è prevista l’integrale destinazione del TFR, mentre per coloro che hanno optato per la trasformazione del TFS<sup>16</sup> la modalità di contribuzione, molto particolare (alcuni all’estero l’hanno definita fantasiosa), è la seguente: il TFR dei pubblici non affluisce al fondo periodicamente ma, sulla base

---

come capita spesso, si passa ai livelli di carriera superiori, il TFS batte di gran lunga il povero TFR. 2) L’indennità premio di servizio, un poco meno favorevole della prima, è pari a **1/15 dell’80% della retribuzione** degli ultimi 12 mesi (ultimo anno); valgono anche qui le stesse considerazioni fatte sopra.

<sup>15</sup> Ci si riferisce al decreto legislativo n. 299/1999 “trasformazione del TFR a norma dell’articolo 71, commi 1 e 2, della legge n. 144/99” che in caso di divaricazione negativa tra i rendimenti conseguiti dalle somme prese a prestito grazie alla garanzia del TFR e i costi della garanzia e del finanziamento relativo, avrebbero creato molti problemi finanziari alle imprese private.

<sup>16</sup> L’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della legge n. 449/97, avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo; da quel momento, per il TFR maturando, si applica la legge n. 297/82 (che regola la materia del TFR per i dipendenti privati). Il calcolo dell’indennità di fine servizio maturata fino al momento dell’opzione avverrà secondo i criteri previsti per il TFS e illustrati più sopra; dal momento dell’opzione la rivalutazione sia di questo ultimo importo, sia di quello relativo al TFR maturando, avverranno secondo le regole della citata legge 297/82. Agli optanti non si applica più il contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% della base retributiva, previsto dall’articolo 11 della legge n. 152/68 e dal DPR n. 1032/73 (art. 37) e la retribuzione lorda viene ridotta di pari importo; per assicurare l’invarianza della retribuzione si provvede attraverso la corresponsione di una contribuzione figurativa pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini del vigente trattamento di fine servizio, comunque denominato che viene versata in modo figurativo all’INPDAP. Per gli optanti (cioè i dipendenti già in servizio alla data del 31/12/95) la quota di TFR indirizzata ai fondi pensione, non può superare il 2% della retribuzione di riferimento; accordi quadro successivi potranno aumentare detto importo.

dell'articolo 5, del DPCM 20/12/99<sup>17</sup>, fino alla cessazione del rapporto di lavoro viene accantonato “figurativamente” dall'INPDAP che provvede a contabilizzare tali somme e rivalutarle (sia il TFR sia l'1,5% aggiuntivo su base TFS), applicando in una prima fase un tasso di rivalutazione pari alla media dei rendimenti ottenuti da un paniere di fondi negoziali, che verrà sostituito, quando saranno operativi più fondi in ambito pubblico, dalla media dei rendimenti ottenuti da questi ultimi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, l'INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi della citata quota di TFR nonché quelli relativi all'aliquota, dell'1,5%, rivalutati; il fondo pensione, ai fini della determinazione delle prestazioni, somma tale montante con quello ottenuto dalle contribuzioni ordinarie.

Per il personale pubblico non iscritto all'INPDAP (enti pubblici non economici, enti di ricerca e sperimentazione e altri) la procedura è la medesima con la differenza che il gestore figurativo è l'ente medesimo.

L'unico esempio di fondo pensione per i dipendenti pubblici, veramente operativo è il “Fondo Scuola Espero” rivolto al comparto della scuola (dagli asili nido al liceo, università esclusa) con un bacino di utenza potenziale pari a circa 1,2 milioni di addetti (circa 1/3 dell'intera PA); il fondo è finanziato ordinariamente con un contributo pari all'1% della retribuzione annua a carico del lavoratore e l'1% a carico del datore, oltre alla contribuzione figurativa del TFS optato. A fine 2006 saranno circa 53.000 gli aderenti al fondo e ciò grazie anche agli incentivi previsti dal Governo che consistono in un contributo straordinario dell'1% per il 2005 e dello 0,5% per il 2006, a carico dello Stato, a favore di coloro che si iscriveranno a Espero.

## **2.7 La disciplina del fondo residuale INPS ( articolo 9)**

Sulla base delle previsioni della legge delega 243/04, che dispone, la “*costituzione presso enti di previdenza obbligatoria di forme pensionistiche alle quali destinare, in via residuale, quote di TFR non altrimenti devolute*”, con il presente articolo viene istituita presso l'INPS la “*forma pensionistica complementare a contribuzione definita residuale*”, alla quale, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, confluiranno le quote di TFR maturando, che attraverso modalità di conferimento tacito, non sono canalizzate alle forme individuate dal decreto.

L'amministrazione della forma pensionistica è affidata ad un comitato, i cui membri sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la durata di quattro anni, composto dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo il principio di partecipazione paritetica che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, stabiliti nel citato DM 211/96.

Il fondo dovrà garantire rendimenti identici a quelli previsti dall'articolo 2120 del codice civile (75% dell'inflazione rilevata dall'Istat maggiorato di 1,5 punti percentuali), cosa peraltro di non facile realizzazione, tanto più che nell'ottica di favorire la massima libertà dei lavoratori è stata data la possibilità per l'iscritto di poter trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica dallo stesso prescelta anche prima del termine di due anni stabilito dalla legge.

---

<sup>17</sup> Il DPCM, avente ad oggetto: “*trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti*” è stato pubblicato in GU n. 111 del 15 maggio 2000 e n. 118, del 23 maggio 2001.

La legge finanziaria per il 2007, pur senza modificare l'articolo 9 del decreto, ha previsto, sempre presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'istituzione di un "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto individuati dall'articolo 2120 del codice civile". Detto fondo, anche per le finalità contenute nella norma, viene gestito, sotto il profilo contabile amministrativo dall'Istituto previdenziale per conto dello Stato, su un conto corrente della Tesoreria statale e dovrà garantire i medesimi rendimenti sopra specificati.

Il fondo è alimentato dai flussi di TFR che, su volontà esplicita del lavoratore, non sono destinati ad alcuna forma complementare e che prima di questa norma sarebbero rimasti in azienda; il versamento del 100% del TFR maturando dal 1° gennaio 2007 è previsto solo per i lavoratori occupati in aziende con almeno 50 dipendenti (unità lavorative) mentre per le imprese con meno di 50 unità impiegate, il TFR resta presso il datore di lavoro. In questo caso a differenza del fondo di cui all'articolo 9, per complicare l'operatività, il flusso di TFR è al netto del contributo dello 0,03% destinato al fondo di garanzia INPS di cui alla legge 297/82, e non se ne comprende la ratio in quanto la garanzia di rendimento e restituzione, seppur in forma indiretta, è sempre a carico dello stesso INPS. Il TFR deve essere versato con cadenza mensile.

L'intera norma oltre che poco condivisibile si presenta, da un lato, in competizione con la previdenza complementare anche e soprattutto per la garanzia di rendimento offerta che però diventa un "debito latente" per lo Stato; dall'altro aggrava la situazione delle imprese medio piccole che non solo perdono il flusso di TFR ma devono liquidare direttamente la spettanza in caso di richiesta di liquidazione o di anticipazioni dello stesso trattamento, salvo poi conguagliare la corrispondente quota trattenendola dai flussi mensili indirizzati al fondo in oggetto. Va inoltre tenuto conto che la norma contenuta in "finanziaria" sopprime il fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese che perdono il flusso di TFR.

Le somme che confluiranno al fondo in oggetto verranno impiegate, in primis, per compensare i costi derivanti dalle eventuali maggiori adesioni alla previdenza complementare (non si comprende come a fronte di queste norme si possano verificare maggiori adesioni, semmai saranno minori) e per le agevolazioni previste dal decreto legge 203/05, convertito con legge 248/05 a copertura della riduzione del costo del lavoro prevista dal comma 4, dell'articolo 10 del decreto 252/05 (→ si veda il prossimo paragrafo); la parte restante è destinata al finanziamento di opere pubbliche.

La norma che non ha altra ragione se non quella di "fare cassa" a spese del sistema produttivo, soprattutto medio, toglie alle aziende per finanziare, a debito, le infrastrutture. Inoltre se il TFR rappresenta un debito per le imprese come può essere considerato una entrata per lo Stato? Forse ce lo dirà la Commissione Europea; resta il fatto che gli imprenditori nella precedente legislatura avevano preteso il fondo di garanzia e oggi si accontentano di perdere tutto; strano Paese.

## **2.8 *Le misure compensative per le imprese e l'ex fondo di garanzia (articolo 10)***

Le "misure compensative per le imprese" disciplinate dall'articolo 10 del decreto, rappresentano un vero e proprio cambio di mentalità rispetto all'intera normativa precedente consentendo una "transizione morbida" per lavoratori e aziende nel passaggio dal trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. Il nostro Paese è l'unico in Europa, a parte il Portogallo, ad avere questa forma di "retribuzione differita" che tuttavia si è dimostrata di


grande utilità sia per i lavoratori, come “*ammortizzatore sociale aggiunto*” nei casi di perdita del lavoro e periodi di disoccupazione, sia per le piccole e medie imprese che utilizzano queste somme come “*circolante*” per finanziare parte delle loro attività. Questa gamma di compensazioni è stata quindi pensata per consentire un miglioramento delle prestazioni pensionistiche complessive soprattutto ai giovani lavoratori e per permettere alle imprese di trasformare questa forma di indebitamento “*instabile*” (non si sa quando la si deve erogare) in un finanziamento a medio lungo termine, “*stabile*” e indispensabile per la pianificazione e il rafforzamento patrimoniale. La somma delle agevolazioni e l’introduzione del fondo per l’accesso al credito avrebbero addirittura reso più vantaggioso per le aziende la sostituzione del TFR. (figura 2.21)

## Le novità

### Gli incentivi previsti dalla riforma

#### L’UTILIZZO DEL TFR: UN PASSAGGIO EPOCALE PER IL PAESE

#### ACCOMPAGNATO DA IMPORTANTI INCENTIVI



81

Figura 2.21

La normativa precedente, al di là della deducibilità dei contributi versati, ampliata peraltro dal nuovo testo, prevedeva soltanto una deduzione dal reddito di impresa pari al 3% del flusso di TFR versato alle forme complementari. La nuova normativa interviene su più fronti: **a)** innalza il livello di deducibilità al 4% per le imprese con almeno 50 dipendenti e addirittura al 6% per quelle con meno di 50 addetti al fine di compensare i costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR ed il costo bancario di “rimpiazzo” dei flussi usciti dall’azienda; **b)** il *secondo comma* prevede l’esonero, per il datore di lavoro, dal versamento del contributo al fondo di garanzia individuato dall’art. 2, della L. 297/82, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo, pari allo 0,05% previsto dall’art. 4, D.Lgs. 80/92 (in attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE, sulla garanzia a favore dei lavoratori dipendenti in caso di mancato versamento dei contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nel caso di insolvenza del datore di lavoro); **c)** una ulteriore compensazione (*comma 4*) consiste, nella diminuzione del costo del lavoro attraverso la riduzione dei cosiddetti “*oneri impropri*” (contributi versati dal datore di lavoro per finanziare gli assegni familiari, la maternità e la malattia, che pesano sul costo del lavoro per circa 1,6%, e che invece dovrebbero gravare sulla fiscalità generale svolgendo una funzione eminentemente sociale) in proporzione ai flussi di TFR in uscita dall’azienda. La copertura finanziaria per questa mancata contribuzione è garantita dal 2° comma del citato decreto legge 203/05. (figura 2.22)



Figura 2.22

Infine il 3° comma istituiva (usiamo l'imperfetto poiché il fondo è stato eliminato) un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito delle aziende, in particolare per le piccole e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. Il Fondo, il cui funzionamento doveva essere regolato da un decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, interveniva nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni da parte delle imprese che ottenevano il finanziamento bancario. L'eliminazione, operata dalla legge finanziaria attraverso la soppressione del primo comma del 203/05, del fondo di garanzia per l'accesso al credito ripristina il più grave dei problemi per le imprese e cioè la "sicurezza" di poter avere dal sistema bancario il finanziamento per rimpiazzare il flusso di TFR indirizzato ai fondi pensione.

Tra l'ABI (l'associazione bancaria italiana) e il Ministero del Lavoro era stato sottoscritto addirittura il "protocollo" per l'istituzione e la gestione del fondo che aveva lo scopo di garantire il finanziamento ad un tasso pari a "euribor 6 mesi" più uno spread massimo di 2 punti percentuali.

### ***Quali sono le prestazioni erogate ai fondi pensione?***

#### **2.9 Le prestazioni dei fondi pensione: tipologie e fiscalità (articolo 11 )**

E' certamente la parte più interessante per coloro che sono già iscritti o si iscriveranno ai fondi pensione, perché definisce quali sono le prestazioni e soprattutto il loro trattamento fiscale. Suddivideremo le prestazioni, per comodità di esposizione, in *finali* e *intermedie* intendendo per queste ultime le possibilità di anticipazione delle somme versate, prima della maturazione dei requisiti pensionistici, e in presenza di particolari situazioni.

##### **2.9.1 Le prestazioni finali in "rendita" e in "capitale"**

Il decreto semplifica la precedente normativa, basata su una pluralità di casi possibili, prevedendo che il diritto alla prestazione pensionistica complementare sorge al raggiungimento dei requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza, purchè l'iscritto possa vantare almeno 5 anni di contribuzione complessiva al sistema della

complementare, esattamente come avviene per la previdenza obbligatoria. (vale la somma di tutti i periodi di iscrizione anche a diversi fondi pensione) Inoltre, tenendo conto delle previsioni contenute nel comma 2, lettera c) del successivo articolo 14 e nel comma 4, del presente articolo, all'iscritto è consentito di accedere alle prestazioni in rendita o capitale, con un anticipo di massimo 5 anni (rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni obbligatorie) nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi e in presenza di una invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. A tal fine le forme complementari adeguano i loro statuti e regolamenti alle presenti norme.

Le prestazioni pensionistiche, sia in regime di contribuzione definita sia di prestazione definita, possono essere erogate sotto forma di **rendita periodica** e di **capitale**. (figura 2.23)




Figura 2.23

74

- a) la “**rendita periodica**” è *vitalizia e rivalutabile*, secondo le condizioni applicate dal soggetto che la eroga; ad esempio alla prestazione può essere riconosciuta una rivalutazione annua pari al 90% del rendimento ottenuto dalla gestione separata, preposta alla erogazione della rendita, con un minimo di rendimento garantito pari al 2%. In pratica si tratta di una pensione aggiuntiva a quella erogata dall'AGO (assicurazione generale obbligatoria), con cadenza mensile o bimestrale. La rendita può essere *non reversibile* e quindi a beneficio del solo soggetto assicurato; oppure *reversibile* al coniuge in caso di premorienza dell'iscritto oppure con un importo *prefissato* per un certo numero di anni e poi vitalizia.

Nel primo caso l'importo della prestazione sarà più elevato in quanto il rischio per l'erogante è solo su una testa ed in caso di sua premorienza, l'intero capitale residuo verrà incamerato dal Fondo o dalla Compagnia di assicurazione; nel secondo caso l'importo sarà inferiore (anche del 20%) poiché il rischio è su due teste e il superstite, come accade nella maggior parte degli eventi, potrebbe essere la moglie che in media ha 5 anni in meno del marito, ma statisticamente vive circa 5 anni in più. Nel terzo caso l'importo è di valore intermedio tra i due ma dipende dal periodo di certezza di erogazione; più è lungo, minore sarà la rendita.

L'importo della pensione (P) verrà calcolato dall'ente erogatore (compagnia di assicurazione o fondo pensione) utilizzando, a scelta dell'iscritto, **tutto o una parte del montante maturato** (M), risultato dalla sommatoria (sC) di tutti i contributi e gli importi di TFR versati al fondo, capitalizzati al tasso di rendimento ottenuto dalla gestione ( r ). In generale il montante viene rapportato ai cosiddetti “*coefficienti di trasformazione*” in rendita che tengono conto della speranza di vita del soggetto al momento del pensionamento (K), attualizzati ad un tasso tecnico di rendimento ( t ).

$$M = sC(r)$$

$$P = M(t) \times K$$

Nell'ipotesi in cui l'importo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale (circa 500 € mese) previsto dall'articolo 3, della legge 335/95, la stessa può, a scelta dell'iscritto, essere erogata in capitale. Le “rendite” possono essere erogate:

\* **direttamente dai fondi pensione**, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, debitamente autorizzati dalla COVIP (si veda paragrafo 2.5)

\* tramite **compagnia di assicurazione** con la quale il fondo pensione ha stipulato una convenzione per la gestione delle rendite, mediante conversione (versamento all'assicurazione) del montante accumulato sotto forma di “premio unico assicurativo”.

b) **liquidazione in capitale:** l'iscritto ha tuttavia la facoltà di chiedere la liquidazione in “**capitale**” per un importo non superiore al **50%** del montante maturato sulla posizione individuale. Nel computo di detto importo massimo sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione non reintegrate, per le quali le forme pensionistiche dovranno tenere idonea contabilizzazione.

Per garantire le maggiori tutele all'iscritto e ai suoi familiari il **comma 5**, introduce una novità di grandissimo interesse la cui assenza, visti i rischi connessi alle diverse tipologie di rendite sopra illustrate, avevano creato molte preoccupazioni negli aderenti. I fondi pensione possono prevedere degli schemi per l'erogazione delle rendite che consentano, nel caso di premorienza dell'iscritto, la restituzione ai beneficiari indicati dal medesimo, del montante residuo o una rendita calcolata sulla base dello stesso; sono quindi autorizzati a stipulare con le Compagnie di Assicurazione, appositi contratti collaterali contro il rischio di sopravvivenza oltre la vita media che possono essere individuali o assunti collettivamente.

Nell'ipotesi dei succitati contratti collaterali il meccanismo di funzionamento è il seguente: a un soggetto maschio con un montante pari a 110 €, in pensione a 60 anni e con speranza di vita media pari a 77 anni, il fondo verserà lire 10 in una assicurazione contro il rischio di sopravvivenza del soggetto oltre i 77 anni e dividerà i restanti 100 €, attualizzati ad un ragionevole tasso minimo di rendimento, per 17 anni; l'assicurato percepirà così una rendita iniziale di circa 5,88 € che si rivaluterà nel tempo in funzione dei rendimenti ottenuti dal gestore. Questa rendita non ha la reversibilità sui superstiti ma consente a questi ultimi, in caso di premorienza dell'iscritto, il recupero di tutto il capitale residuo ancora accantonato sulla posizione individuale. Supponendo una premorienza dopo 7 anni, ai superstiti potrà essere erogato un capitale di 58,8 € rivalutati oppure una rendita calcolata sulle caratteristiche del soggetto superstite (sesso e età).

Attualmente non esistono in Italia contratti di questo tipo tant'è che il 94% degli assicurati alla scadenza di una polizza anzichè scegliere la rendita che dovrebbe costituire lo scopo principale per il quale si è appunto sottoscritta la polizza, scelgono il riscatto in capitale (fonte Ania); questa decisione dipende in gran parte dal fatto che le rendite reversibili sono fortemente penalizzate e quelle non reversibili, in caso di premorienza dell'assicurato, di

fatto producono la perdita di tutto quanto si è versato che viene incamerato dalla compagnia. Con le nuove regole certamente le compagnie di assicurazione costruiranno e offriranno prodotti più flessibili.

\* *la fiscalità sulle prestazioni finali*

Si tratta del punto più “rivoluzionario” del decreto perché introduce una efficace forma di agevolazione fiscale (la migliore rispetto a tutte quelle precedente in vigore) che essendo basata sulla tassazione separata e non più in base ai redditi complessivi evita alle le rendite complementari una serie di penalizzazioni. Per meglio comprendere questo passaggio nodale, facciamo l’esempio di due lavoratori: il primo “*previdente*” che sottrae reddito attuale ai consumi per versarlo alla complementare; alla maturazione dei requisiti percepirà la pensione obbligatoria e quella di secondo livello. Il secondo, escludendo i casi di particolare indigenza economica tali da non consentire l’iscrizione al fondo pensione, decide legittimamente di non aderire alla complementare destinando, in modo “*imprevidente*” le somme non versate ai consumi correnti. Se gli importi della rendita complementare confluissero nei redditi complessivi, per il primo soggetto, oltre ad un probabile incremento dell’aliquota marginale a cui è assoggettato, si potrebbe verificare che l’incremento ottenuto dalla rendita complementare rende più costoso l’accesso ad alcune prestazioni tra le quali la retta universitaria, le mense scolastiche, l’assistenza sanitaria (tiket); oppure lo escluderebbe da eventuali aumenti delle prestazioni pensionistiche minime. Il secondo invece non incorrerebbe in questi problemi con il risultato che alla fine i redditi netti dei due soggetti si possono equivalere; perché quindi essere previdenti? Questa situazione si è realmente verificata nel 2002, in occasione dell’incremento delle pensioni minime a 516 € al mese, creando sperequazioni a sfavore di coloro che nel corso della loro vita avevano regolarmente pagato i contributi e ovviamente le tasse che si sono trovati con prestazioni identiche a coloro che invece avevano versato poco o nulla. Quanto finora affermato dovrebbero far riflettere i molti burocrati che a parole sono favorevoli alla previdenza complementare e si proclamano contrari al “sommerso” ma poi nei fatti non si accorgono che legare tutte le agevolazioni ai livelli di reddito rappresenta un potente incentivo ai moltissimi “*professionisti del welfare*”.




Figura 2.24

Le prestazioni complementari erogate *in capitale* sono imponibili fiscalmente per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai rendimenti (già tassata nella fase di accumulazione all'11% a cura del fondo pensione) e dei versamenti aggiuntivi oltre il plafond dei 5.165 € non dedotti in fase di versamento e i cui importi sono stati comunicati al fondo pensione. Tali prestazioni sono assoggettate ad una ritenuta a "titolo di imposta" (imposta sostitutiva) pari al 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno di permanenza nel sistema fondi oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. La ritenuta è applicata dal fondo pensione cui risulta iscritto il lavoratore. (figura 2.24)

Rispetto alla normativa precedente introdotta dal D. LGS 47/00, la procedura è molto più semplificata e l'agevolazione è notevole; fino all'entrata in vigore del presente decreto si poteva incassare in capitale fino al 33% del montante maturato al quale si applicava la tassazione separata (tra il 23 e il 39%), mentre se si optava per un importo pari al 50%, la tassazione era applicata ad aliquota ordinaria (marginale). Inoltre sulle somme incassate, la procedura era complessa poichè veniva applicata una aliquota provvisoria che veniva poi ricalcolata dagli uffici finanziari .

Anche per le prestazioni in *rendita periodica* valgono le medesime regole; imponibilità sull'intera prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, (contributi non dedotti e rendimenti realizzati) effettuata al momento dell'erogazione di ciascuna rata con ritenuta a titolo d'imposta del 15% che si può ridurre, in funzione della permanenza nel sistema fondi, sino al 9%. La ritenuta è operata dal soggetto erogante la prestazione in rendita; a tal fine la forma pensionistica complementare comunica a questi soggetti i dati necessari per calcolare la parte delle prestazioni assoggettate ad imposta. Il rendimento applicato annualmente alla rendita (ossia la rivalutazione contrattuale ottenuta dalla gestione separata) che matura durante la fase di erogazione è considerato reddito di capitale, tassato con imposta sostitutiva del 12,50%. Per le rendite la precedente normativa prevedeva la tassazione ad aliquota ordinaria e il loro inserimento nel reddito complessivo dell'iscritto; il nuovo decreto è, in questo caso, ancora più favorevole. (figura 2.25)



76

Figura 2.25

Per quanto riguarda il TFR maturando la nuova normativa fiscale favorisce un suo investimento nei fondi pensione in quanto subirà una tassazione finale uguale a quella dei contributi versati, cioè tra il 15% e il 9% al netto dei rendimenti; se sarà lasciato in azienda o canalizzato al Fondo INPS, al momento della liquidazione sarà assoggettato alla "tassazione separata" (minimo 23%) sull'intero importo, compresa la rivalutazione annua di legge.

Per ciò che concerne infine il regime fiscale delle prestazioni, il comma 5, dell'articolo 23, precisa che per i **lavoratori che risultano già iscritti** alle forme complementari al momento di entrata in vigore del decreto (1/1/2007), le nuove norme (più favorevoli) si applicano a partire da tale data mentre per le prestazioni maturate in precedenza continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti illustrate nelle precedenti figure. Non trova applicazione invece la farraginoso previsione contenuta nell'articolo 20, comma 1, del TUIR che disponeva la tassazione delle prestazioni con una aliquota provvisoria, comunicata all'amministrazione fiscale dal fondo; gli uffici finanziari provvedevano poi (anche dopo molti anni) a ricalcolare l'imposta effettiva in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto, iscrivendo a ruolo (cioè notificandole all'iscritto per il pagamento) o rimborsando le maggiori o minori imposte, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del sostituto d'imposta (il fondo). Viene infine inserita una norma di ulteriore semplificazione: per le prestazioni erogate prima dell'entrata in vigore del decreto e per le quali gli uffici finanziari non abbiano ancora provveduto all'iscrizione a ruolo, le maggiori imposte eventualmente dovute non si applicano.

### 2.9.2 *Le prestazioni intermedie: flessibilità nell'uso delle somme accantonate, anticipazioni e agevolazioni fiscali per la ricostituzione della posizione*

Anche sotto il profilo delle **prestazioni intermedie** il decreto, ai **commi da 7 a 10**, innova profondamente sia in termini di flessibilità nella loro fruizione sia in termini fiscali. Le figure che seguono illustrano comparativamente la situazione prima e dopo il decreto. (figura 2.26 – 2.27)

#### Le novità

##### PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE: ANTICIPAZIONI – Art. 11

###### Regole ex D. Lgs. 124/93 e sue modificazioni

L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per:

- eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile
- o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione relativamente alla prima casa di abitazione

###### Regole ex D. Lgs. 252/05

In qualsiasi momento, anticipazioni fino al 75% della posizione pensionistica, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie ed interventi straordinari per sé, coniuge e figli

Dopo almeno 8 anni, fino al 75% della posizione pensionistica, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli

Dopo almeno 8 anni, fino al 30% della posizione pensionistica, per ulteriori esigenze degli aderenti

79

Figura 2.26

Le **anticipazioni** possono essere richieste:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al **75%**, della posizione pensionistica maturata, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che necessitano di terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e che riguardano l'iscritto o i suoi familiari (coniuge e figli). Sull'importo erogato, al netto sempre dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo definitivo, pari al 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione complessiva alle forme complementari, con una riduzione massima di 6 punti percentuali.

b) decorsi almeno 8 anni di iscrizione al fondo è possibile chiedere una anticipazione fino al **75%** della posizione pensionistica maturata, per l'acquisto della prima casa per l'iscritto o per i figli, documentato da atto notarile, oppure per i casi previsti dal DPR n. 380/2001 (“interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia”) relativi alla prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli, documentati secondo le previsioni della legge 449/1997. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già tassati, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

c) decorsi almeno 8 anni di iscrizione, l'anticipazione può essere richiesta fino al **30%** della posizione pensionistica, per ulteriori esigenze degli aderenti con tassazione identica al caso precedente.

Per ottenere queste anticipazioni, gli iscritti inoltrano la richiesta al loro fondo pensione, allegando i documenti previsti dalla normativa; la forma pensionistica, dopo le opportune verifiche, le eroga direttamente e provvede sia alla contabilizzazione delle uscite sia ad applicare le ritenute fiscali. Le somme percepite a titolo di anticipazioni non possono mai superare il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, che sono stati versati a decorrere dal primo momento di iscrizione a dette forme; (**comma 8**) a fronte di ogni richiesta di anticipo di prestazione, gli uffici amministrativi del fondo dovranno controllare che le somme complessivamente erogate all'iscritto, tenendo altresì conto di eventuali precedenti richieste, non superino tale tetto.

## Le novità

### PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE: ANTICIPAZIONI – Art. 11

**Fiscalità ex D. Lgs. 124/93**  
(modificato dai D. Lgs. n. 47/00  
e n. 168/01)

**Tassazione separata** (aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni) sull'intero importo della prestazione richiesta per sostenere spese sanitarie straordinarie o per spese di acquisto / manutenzione / ristrutturazione della 1<sup>a</sup> casa di abitazione

**Fiscalità ex D. Lgs. 252/05**

**Ritenuta a titolo di imposta del 15%** ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali, nei casi di anticipazione per spese sanitarie straordinarie

**Ritenuta a titolo di imposta del 23%** nei casi di anticipazione richiesta per l'acquisto della 1<sup>a</sup> casa o per ulteriori esigenze degli aderenti

Figura 2.27

80

Anche in precedenza era possibile reintegrare le somme richieste come anticipazioni, senza però beneficiare di alcuna agevolazione fiscale il che rendeva assolutamente sconveniente tali reintegri. La novità introdotta dal decreto consiste nel poter reintegrare, a scelta dell'aderente ed in qualsiasi momento le anticipazione, mediante contribuzioni annuali anche eccedenti il plafond dei 5.164 euro, ottenendo su tali somme un credito d'imposta pari a quella che è stata versata al momento della fruizione dell'anticipazione.

Quindi se l'iscritto, al momento della anticipazione, ha versato, supponiamo, 5.000 € di imposte, potrà riversare un totale di contribuzioni aggiuntive che beneficeranno della deducibilità fiscale fino a quell'importo.

Si potrebbe verificare l'ipotesi che a causa della più elevata aliquota marginale a carico dell'iscritto in quel momento, il credito di imposta si esaurisca prima del completo reintegro delle somme anticipate; in questo caso resta nella facoltà dell'iscritto, pur senza ulteriore vantaggio fiscale decidere se versare altre somme a completa copertura delle anticipazioni fruite.

Per determinare l'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni (gli 8 anni) e delle prestazioni pensionistiche finali, (5 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche maturati dall'aderente, escludendo i periodi di iscrizione per i quali lo stesso ha esercitato il "riscatto totale" della posizione individuale.

In chiusura, l'articolo 11, al comma 10, a ulteriore tutela degli iscritti, stabilisce che le posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari sia nella fase di accumulazione sia in quelle di fruizione delle prestazioni in capitale e rendita, nonché le anticipazioni per gravi motivi sanitari, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti previdenziali pubblici, come stabilito dalla legge di conversione n. 1155 del 1935 e dall'articolo 2, del DPR n. 180/1950. In questa fase infatti le risorse rientrano nel patrimonio della forma pensionistica e quindi, salvo i casi di anticipazione, non sono disponibili per l'iscritto né aggredibili dagli eventuali creditori del medesimo. In sostanza queste norme precisano che tali prestazioni non possono mai essere cedute, sequestrate o pignorate, salvo in casi particolari e comunque per un importo non superiore a un terzo del valore complessivo al netto delle imposte, nel caso di versamento a titolo di "alimenti" dovuti per legge al coniuge o ai figli, e al quinto per debiti nei confronti dello Stato, di enti anche locali, aziende ed imprese. Invece le somme oggetto di anticipazioni per la casa o per altri motivi, non sono assoggettate a questi vincoli.

## ***2.10 Permanenza nella forma pensionistica, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità delle posizioni previdenziali e fiscalità (articolo 14)***

Nel corso del periodo di partecipazione ad un fondo pensione, oltre alle esigenze di fruire delle anticipazioni, possono verificarsi alcune situazioni, legate alla vita o all'attività lavorativa dell'aderente, tali da determinare scelte che possono avere riflessi sulla permanenza nel fondo stesso. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche devono prevedere quindi le modalità relative alla possibilità di trasferimento della forma pensionistica e in particolari casi del riscatto della stessa posizione. Il nuovo testo disciplina più chiaramente le fattispecie relative al riscatto parziale o totale, prevedendo altresì un regime tributario più favorevole; inoltre, delinea maggiori libertà individuali in tema di "**portabilità**" della posizione, ampliando gli spazi di tutela dell'aderente nell'ambito della previdenza complementare.

## Le principali novità

### PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE: RISCATTO - Art. 14

#### Regole ex D. Lgs. 124/93 e sue modificazioni

Il fondo pensione deve consentire il riscatto della posizione individuale se vengono meno i requisiti di partecipazione. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto per:

- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
- per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli

Nei casi di morte del lavoratore iscritto prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale è riscattata dal coniuge o dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.

Per le forme di cui agli artt. 9 bis e 9 ter è consentito il riscatto a favore degli eredi

#### Regole ex D. Lgs. 252/05

Parziale, nella misura del 50% della posizione maturata nei casi di:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- ricorso da parte del datore di lavoro a mobilità, CIG e CIGS.

Totale nei casi di:

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione ad opera degli eredi/beneficiari designati

Figura 2.28

In particolare il **comma 2**, prevede che, ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, è consentito all'iscritto:

- a) di trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione al quale il lavoratore può aderire in relazione alla nuova attività lavorativa. Come abbiamo visto (paragrafo 2.4), il trasferimento della posizione ad altro fondo può verificarsi anche in caso di cessazione aziendale, di liquidazione del fondo per squilibri finanziari, di trasformazione dell'azienda (a causa di accorpamenti di imprese o di fusione ed incorporazione in altra impresa); in questo ultimo caso si procede al trasferimento delle posizioni presso un fondo pensione operante all'interno del nuovo gruppo di aziende, o in mancanza, al trasferimento delle posizioni ad un fondo contrattuale di categoria o comparto o ad un fondo aperto. Infine, anche se questa ipotesi abbinerà di ulteriori precisazioni da parte della Commissione di Vigilanza, la nuova normativa consente al lavoratore il trasferimento della posizione, indipendentemente dal cambio di attività, nel caso in cui ritenga insoddisfacenti le performance realizzate dal fondo, i servizi offerti o i costi di gestione, senza peraltro perdere gli eventuali contributi del datore lavoro nonché il TFR. Ciò consentirà condizioni di massima concorrenzialità ed efficienza dei mercati nonché libertà di scelta per gli utenti.
- b) la possibilità del **riscatto parziale**, nella misura del 50% dell'intera posizione maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa, che comporti l'inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero per i casi di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
- c) il **riscatto totale**, della posizione individuale nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, oppure a seguito di cessazione dell'attività lavorativa, che comporti una inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Se queste situazioni si manifestano nel corso del quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, in luogo del riscatto totale si possono anticipare le

prestazioni così come disposto dal precedente comma 4, dell'articolo 11. (si veda paragrafo 2.9)

Nel caso di premorienza dell'iscritto al fondo prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, il riscatto, (**comma 3**), dell'intera posizione individuale è consentito a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal dante causa, siano esse persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti designati, la posizione rimane acquisita alla forma pensionistica, mentre nel solo caso di adesione a forme individuali, tali somme verranno utilizzate per finalità sociali secondo le indicazioni che verranno stabilite da un decreto del Ministro del lavoro. (*figura 2.28*)

## Le principali novità

### PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE: RISCATTO - Art. 14

**Fiscalità ex D. Lgs. 124/93  
(modificato dai D. Lgs. n. 47/00 e n.  
168/01)**

•**Tassazione separata** nei casi di riscatto richiesto in seguito a pensionamento del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

•**Tassazione ordinaria** qualora il riscatto sia conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro per volontà delle parti

**Fiscalità ex D. Lgs. 252/05**

#### Ritenuta a titolo di imposta:

• aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali, nei casi di riscatto totale (per morte, invalidità permanente e cassazione attività lavorativa > 4 anni) e parziale (cessazione attività 1-4 anni, mobilità, cassa integrazione);

• Aliquota del 23% nei casi di riscatto per altri motivi

Figura 2.29

Sulle somme percepite nei casi di riscatto relative alle fattispecie di cui sopra, è applicata una tassazione, a titolo definitivo, nella misura del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione ai fondi eccedente il quindicesimo e con il consueto limite massimo di 6 punti. Il testo prevede anche la possibilità di riscattare la posizione per **“cause diverse”** da quelle disciplinate al comma 2; si potrebbe trattare, per esempio, di lavoratori che si trasferiscono all'estero per motivi di lavoro o che decidono di dedicarsi ad opere di volontariato. In questi casi sulle somme riscattate si applica una tassazione pari al 23%. (*figura 2.29*)

Come si diceva il legislatore ha migliorato i livelli di **“portabilità”** delle posizioni individuali prevedendo (**comma 6**), che la permanenza minima in una forma complementare, salvo il verificarsi delle condizioni previste ai precedenti commi, è pari a **due anni** (in precedenza erano 3 anni e diventavano 5 se la forma pensionistica era di nuova istituzione). (*figura 2.30*)



Le caratteristiche generali  
Copyright di Alberto Brambilla, riproduzione vietata.

Figura 2.30

Al fine di meglio tutelare questo diritto, la norma vieta agli statuti e ai regolamenti di prevedere clausole limitative alla facoltà di portabilità; inoltre precisa che sono comunque inefficaci clausole contrattuali che *all'atto dell'adesione o del trasferimento della posizione*, prevedano l'applicazione di costi, comunque denominati, significativamente più elevati di quelli applicati nel corso del rapporto e che come tali potrebbero ostacolare la libertà di portabilità. In sostanza la norma vuole vietare l'applicazione di elevate commissioni di ingresso, quali il "preconto" tipico di alcune forme assicurative che carica sul primo versamento una percentuale di costi a volte anche superiori al 50%; in materia è intervenuta anche la recente circolare ISVAP (n. 551/2005) che impone alle compagnie che adottano il preconto, di applicare le commissioni solo per i periodi di effettiva partecipazione, riaccreditando le somme prelevate in eccesso. Vengono inoltre vietati gli eccessivi costi eventualmente previsti sulle somme oggetto del trasferimento della posizione e che potrebbero rendere sconsigliata tale operazione.

In caso di trasferimento della posizione, il lavoratore ha diritto al versamento, alla forma prescelta, del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro anche se "nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali". Su tale ultima affermazione abbiamo già commentato negativamente nel paragrafo 2.6. Le operazioni di trasferimento della posizione individuale, all'interno del sistema fondi delineato dal decreto, sono esenti da ogni onere fiscale; sono altresì esenti i trasferimenti tra fondi siano essi individuali o collettivi, delle "riserve matematiche" relative alle prestazioni pensionistiche

Le forme pensionistiche devono provvedere agli adempimenti relativi ai trasferimenti o ai riscatti nel termine massimo di 6 mesi; inoltre nei loro statuti o regolamenti devono prevedere la possibilità di "mantenimento" della posizione individuale anche nei casi in cui il soggetto non versi più alcun contributo oppure, essendosi iscritto ad altro fondo sulla base delle possibilità indicate dalla legge, versi le contribuzioni a quest'ultimo. La posizione dovrà continuare ad essere gestita dal fondo pensione ed essere incrementata dei rendimenti ottenuti.

## 2.11 *Regime tributario delle forme pensionistiche complementari (articolo 17)*

Il decreto riordina il regime tributario delle forme pensionistiche, semplificando e accorpando in un unico articolo, il 17, i quattro previsti dalla normativa precedente<sup>18</sup>. Nell'ambito dello schema ETT, nel nostro Paese i fondi pensione sono soggetti ad una *imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'11% sul risultato netto maturato* (cioè sui rendimenti ottenuti) in ciascun periodo d'imposta (in genere l'anno). Ovviamente tali redditi, in fase di erogazione delle prestazioni, non vengono assoggettati a tassazione. (figura 2.31)




Figura 2.31

\* *determinazione del risultato di gestione tassato all'11%*

Per i fondi in regime di *contribuzione definita*, per *i preesistenti*, limitatamente alla parte non investita in immobili, siano esse a contribuzione o prestazione definita, il risultato netto in sintesi si determina nel seguente modo: si assume il *valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare*, desunto da un apposito prospetto, al lordo dell'imposta sostitutiva, *aumentato* delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche; *a questo ammontare si sottraggono* i contributi versati, le somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché i redditi soggetti a ritenuta, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e *il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno*. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato di gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15% che concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato di gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta

<sup>18</sup> La tassazione dei fondi pensione era disciplinata dall'art. 14 e 14-bis del D. Lgs. 124/93, rimodellato prima dal D. Lgs. 47/00 e poi dalle disposizioni correttive (al D. Lgs. 47/00) contenute nel D. Lgs. 168/01.

o l'imposta sostitutiva, sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

Per i fondi in regime di prestazione definita, per le forme individuali realizzate mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 13, e per i fondi preesistenti, è ugualmente applicata l'imposta sostitutiva dell'11%, gravante sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta determinato *sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione*, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, *diminuito* dei premi versati nell'anno, il *valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno*. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

Relativamente alla parte di patrimonio composta da investimenti diretti in immobili detenuti dai fondi preesistenti, in luogo dell'imposta dell'11%, è applicata una imposta sostitutiva sul patrimonio pari allo 0,5% aumentata all'1,5% nel caso il fondo applichi canoni di mercato, anziché calmierati, ai propri affittuari.

Se il risultato maturato nel periodo d'imposta è negativo, lo stesso viene computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo, nel caso di forti plusvalenze, che trova in essi capienza. Può, altresì, essere utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea d'investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento del fondo, il risultato sia negativo, per non danneggiare l'aderente, il fondo stesso rilascia all'iscritto una certificazione nella quale si attesta il diritto a un credito d'imposta che verrà utilizzato dal fondo a cui viene trasferita la posizione a diminuzione del risultato netto positivo ottenuto sulla singola posizione.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata dai fondi pensione, siano essi contrattuali, aperti, realizzati mediante contratti di assicurazione o dagli enti nell'ambito del cui patrimonio è costituito il fondo, entro il 16 febbraio di ciascun anno. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva deve essere fatta dai fondi pensione o dai soggetti istitutori di forme aperte o individuali negli stessi termini delle ordinarie dichiarazioni dei redditi.

I nostri fondi pensione funzionano quindi secondo il modello cosiddetto ETT (Exemption, Taxation, Taxation); in Europa, al momento, è prevalente il modello EET, con qualche Paese che adotta addirittura il sistema TEE. (figura 2.32)

Fase di contribuzione	Esente da tassazione
Fase di accumulazione	Tassazione della rivalutazione con aliquota dell'11%
Fase di erogazione	Tassazione separata con imposta sostitutiva

Tenendo tuttavia conto che la normativa fiscale è assai differente da Paese a Paese (ed è bene che resti così per mantenere livelli di concorrenza già plafonati dall'introduzione della moneta unica) e che altrettanto lo è la previdenza di base a cui i fondi pensione fanno da complemento, (la materia previdenziale è esclusa dalle competenze della UE), fare paragoni come spesso accade, ci sembra azzardato.

CLASSIFICAZIONE PER SISTEMA DI TASSAZIONE DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA UE 15		
EET	TEE	ETT
Austria	Lussemburgo	Danimarca
Belgio	Ungheria	Italia
Finlandia	Germania	Svezia
Francia		
Germania		
Grecia		
Irlanda		
Paesi Bassi		
Portogallo		
Spagna		
Regno unito		

Copyright di Alberto Brambilla; riproduzione vietata.

Figura 2.32

Il nostro sistema, così come è delineato dalla nuova normativa, è certamente all'avanguardia in Europa e tale da rendere veramente conveniente farsi una pensione supplementare. Purtroppo è decaduta la delega fiscale che prevedeva il ripristino della tassazione delle plusvalenze al momento della fruizione e non, in modo virtuale, sul maturato dell'anno ma c'è sempre tempo per rimediare.